



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Norme di comportamento del collegio sindacale

Testo in vigore dal 1° gennaio 2012





**Documento redatto con la collaborazione della
Commissione per le norme di comportamento degli organi di controllo legale delle società**

Presidente

Marcellino Bortolomiol

Componenti

Ermando Bozza

Alberto Castagnetti

Nicola Cavalluzzo

Luciano De Angelis

Maurizio Lauri

Pietro Maccari

Franco Manconi

Simone Nepote

Gianluca Picchi

Esperto

Niccolò Abriani

Ricercatori

Antonio Castagnazzo

Cristina Bauco

Marisa Eramo

Marianna Gallucci

Mandato 2008-2012

Area di delega

Consigliere Delegato

Consiglieri Co-Delegati

Principi contabili e sistemi di controllo e revisione

Luciano Berzè

Flavio Dezzani Paolo Moretti



PREMESSA

Le norme di comportamento del collegio sindacale suggeriscono e raccomandano il comportamento professionale da adottare per svolgere correttamente l'incarico di sindaco.

Sono norme di deontologia professionale rivolte a tutti i professionisti iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili emanate in attuazione del vigente Codice deontologico.

Le disposizioni contenute nelle presenti norme sono destinate a trovare applicazione nei confronti dei componenti del collegio sindacale di tutte le società salvo che siano applicabili disposizioni di legge o regolamentari che disciplinano specifici settori di attività o mercati regolamentati.

Ogni *Norma* è composta da *Principi*, corredati da *Riferimenti Normativi* essenziali e da *Criteri applicativi*, che forniscono ai sindaci gli strumenti operativi di riferimento per lo svolgimento delle proprie funzioni ed è accompagnata da brevi *Commenti*, che analizzano e chiariscono le scelte adottate, nonché le problematiche interpretative che più spesso emergono nella prassi.

Si precisa che a seguito dell'entrata in vigore della Legge di stabilità 2012 (Legge 12 novembre 2011, n. 183) le presenti norme sono applicabili all'organo di controllo interno sia nella sua composizione collegiale che monocratica (sindaco unico), in quanto compatibili.

Le presenti norme sostituiscono quelle precedentemente emanate dal Consiglio Nazionale ed entrano in vigore il primo gennaio 2012.



SOMMARIO

1. NOMINA, INCOMPATIBILITÀ E CESSAZIONE DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE	6
Norma 1.1. Composizione del collegio sindacale	6
Norma 1.2. Dichiarazione di trasparenza	7
Norma 1.3. Nomina, accettazione e cumulo degli incarichi	8
Norma 1.4. Obiettività, indipendenza e cause di ineleggibilità e decadenza	11
Norma 1.5. Retribuzione	17
Norma 1.6. Cessazione dall'ufficio	19
Norma 1.7. Sostituzione	22
3. FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE	24
Norma 2.1. Funzionamento	24
Norma 2.2. Utilizzo di propri dipendenti e ausiliari	25
Norma 2.3. Libro delle adunanze e delle deliberazioni	26
3. Doveri del collegio sindacale	28
Norma 3.1. Caratteristiche e modalità di effettuazione dei controlli	28
Norma 3.2. Vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto	29
Norma 3.3. Vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione	30
Norma 3.4. Vigilanza sull'adeguatezza e sul funzionamento dell'assetto organizzativo	32
Norma 3.5. Vigilanza sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema di controllo interno	34
Norma 3.6. Vigilanza sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile	36
Norma 3.7. Vigilanza in ordine al bilancio di esercizio e alla relazione sulla gestione	37
Norma 3.8. Vigilanza in ordine al bilancio consolidato e alla relazione sulla gestione	40
4. Partecipazione alle riunioni degli organi sociali	41
Norma 4.1. Partecipazione all'assemblea dei soci, alle assemblee speciali degli azionisti, all'assemblea degli obbligazionisti e dei portatori di strumenti finanziari	42
Norma 4.2. Partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo	42
Norma 4.3. Partecipazione alle decisioni degli organi di società a responsabilità limitata	43
5. POTERI DEL COLLEGIO SINDACALE	45
Norma 5.1. Atti di ispezione e controllo	45
Norma 5.2. Rapporti con l'organo amministrativo	46
Norma 5.3. Rapporti con il revisore legale o con la società di revisione legale	47
Norma 5.4. Rapporti con la funzione di controllo interno	49
Norma 5.5. Rapporti con l'organismo di vigilanza	49
Norma 5.6. Rapporti con gli organi di controllo delle società controllate	50
Norma 5.7. Potere di convocazione dell'assemblea dei soci	51
6. RISCONTRO E DENUNZIA DI FATTI CENSURABILI	52



NORME DI COMPORTAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE

Norma 6.1. Riscontro di fatti censurabili	52
Norma 6.2. Denuncia <i>ex art.</i> 2408 c.c.	53
Norma 6.3. Denuncia <i>ex art.</i> 2409 c.c.	54
Norma 6.4. Azione di responsabilità	55
7. RELAZIONE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI	56
Norma 7.1. Struttura e contenuto della relazione dei sindaci	56
8. PARERI e proposte DEL COLLEGIO SINDACALE	59
Norma 8.1. Pareri e proposte del collegio sindacale	59
9. ATTIVITÀ DEL COLLEGIO SINDACALE IN CASO DI OMISSIONE DEGLI AMMINISTRATORI	61
Norma 9.1. Attività del collegio sindacale in caso di omissione degli amministratori	61
10. ATTIVITÀ DEL COLLEGIO SINDACALE NELLE OPERAZIONI SOCIALI STRAORDINARIE E NELLE ALTRE OPERAZIONI RILEVANTI	63
Norma 10.1. Aumento di capitale	63
Norma 10.2. Riduzione del capitale sociale	65
Norma 10.3. Trasformazione	68
Norma 10.4. Fusione e scissione	69
Norma 10.5. Conferimento di azienda	70
Norma 10.6. Prestiti obbligazionari e strumenti finanziari partecipativi	71
Norma 10.7. Finanziamenti dei soci	72
Norma 10.8. Recesso del socio	73
Norma 10.9. Scioglimento e liquidazione	74
11. ATTIVITÀ DEL COLLEGIO SINDACALE NELLA CRISI DI IMPRESA	76
Norma 11.1. Prevenzione ed emersione della crisi	76
Norma 11.2. Segnalazione all'assemblea e denuncia al tribunale	77
Norma 11.3. Vigilanza del collegio sindacale in caso di adozione di un piano volto al risanamento <i>ex art.</i> 67, comma terzo, lett. d), l.f.	78
Norma 11.4. Vigilanza del collegio sindacale in caso di accordo di ristrutturazione dei debiti <i>ex art.</i> 182- <i>bis</i> l.f.	79
Norma 11.5. Vigilanza del collegio in caso di concordato preventivo <i>ex art.</i> 160 l.f.	80
Norma 11.6. Ruolo del collegio sindacale durante il fallimento	81



1. NOMINA, INCOMPATIBILITÀ E CESSAZIONE DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE

Norma 1.1. Composizione del collegio sindacale

Principi

Il numero dei componenti del collegio sindacale è stabilito dall'atto costitutivo.

I sindaci devono essere scelti fra soggetti in possesso dei requisiti di professionalità stabiliti dalla legge e dallo statuto.

Riferimenti normativi

Artt. 2380, 2397, 2398, 2400, 2409-bis, 2477 c.c.

Criteri applicativi

Il collegio sindacale è composto da tre o cinque membri effettivi. Devono inoltre essere nominati due membri supplenti.

Il codice civile stabilisce requisiti di professionalità differenziati in relazione alle funzioni svolte dal collegio sindacale.

Qualora al collegio sindacale non sia demandato l'espletamento della revisione legale dei conti, almeno un membro effettivo e uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali. I restanti membri, se non iscritti in tal registro, devono essere scelti:

- fra gli iscritti:
 - nella sezione A Commercialisti dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili,
 - nell'albo degli avvocati,
 - nell'albo dei consulenti del lavoro,
- fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

Qualora al collegio sindacale sia demandato l'espletamento della revisione legale dei conti, tutti i membri devono essere iscritti nel registro dei revisori legali.

Ulteriori requisiti di professionalità possono essere stabiliti:

- da leggi speciali che regolano specifici settori di attività;
- dallo statuto.

Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea dei soci e, di norma, coordina i lavori del collegio.

Commento

Con riferimento alle ipotesi in cui intervenga, nel corso di carica, una modifica statutaria o una delibera assembleare che comporti la variazione del numero dei componenti il collegio sindacale si ritiene che:

- *in caso di variazione in diminuzione del numero di sindaci*, i sindaci rimangono in carica fino alla naturale scadenza, salvo che l'assemblea non disponga diversamente. La modifica



statutaria o la delibera assembleare che prevede la diminuzione dei componenti del collegio sindacale non comporta la cessazione immediata del collegio;

- *in caso di variazione in aumento del numero dei sindaci*, l'assemblea provvede a nominare i sindaci necessari a completare il collegio sindacale in carica. I nuovi componenti del collegio sindacale scadono insieme a quelli già in carica.

Nonostante l'importanza del ruolo svolto (si veda *Norma 2.1.*), la legge non prevede una specifica disciplina per la nomina del presidente del collegio sindacale che è rimessa alla libera determinazione dell'assemblea dei soci.

Norma 1.2. Dichiarazione di trasparenza

Principi

I candidati sindaci devono fornire all'assemblea dei soci adeguate informazioni sugli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Riferimenti normativi

Artt. 2400, comma 4, 2409, 2487 c.c.; R.D. 16 marzo 1942, n. 267; D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270

Criteri applicativi

Il candidato sindaco, entro il momento della nomina, deve rendere noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo dallo stesso ricoperti presso altre società.

Ai fini di detta dichiarazione, sono da considerarsi incarichi rilevanti quelli riferiti a:

- incarichi relativi all'amministrazione di società di capitali, di persone e di cooperative, quali ad esempio quelli di:
 - amministratore;
 - componente del consiglio di amministrazione;
 - componente del consiglio di gestione;
 - liquidatore;
 - amministratore giudiziario;
 - commissario giudiziale o commissario straordinario;
- incarichi relativi al controllo societario, quali ad esempio:
 - sindaco effettivo o supplente;
 - componente del consiglio di sorveglianza;
 - componente del comitato di controllo sulla gestione;
 - componente del comitato di sorveglianza;
 - revisore legale ovvero socio, amministratore, sindaco o dipendente di società di revisione legale.

Le disposizioni in commento oltre che ai sindaci effettivi si applicano anche ai supplenti.

Nel caso in cui il professionista successivamente alla nomina accetti un incarico di amministrazione o controllo che possa incidere sulla scelta effettuata dall'assemblea, è opportuno che tale informazione venga messa a disposizione della società, nonché degli altri sindaci.



Commento

L'obiettivo della dichiarazione resa dal professionista è di garantire all'assemblea societaria un'adeguata conoscenza dei candidati.

Mediante la dichiarazione di trasparenza il professionista fornisce all'assemblea notizie ritenute utili ai fini di una corretta, aggiornata e completa informativa finalizzata alla scelta dei futuri sindaci. È opportuno che la dichiarazione sia resa in forma scritta e prima dell'assemblea al fine di agevolare lo svolgimento del processo decisionale, pur se la legge consente di utilizzare un lasso di tempo più ampio, vale a dire quello anteriore all'accettazione.

Nella dichiarazione sono elencate tutte le tipologie di incarico inerenti alle funzioni di amministrazione (di qui la indicazione anche degli incarichi assunti in società personali e della funzione di liquidatore) e di controllo (quindi anche gli incarichi svolti quali revisore legale esterno ovvero la posizione ricoperta in una società di revisione legale) svolte in altre società.

Qualora le informazioni rese note all'assemblea entro il momento della nomina subiscano rilevanti variazioni prima dell'accettazione, è opportuno che il sindaco nominato ne dia comunicazione all'organo amministrativo della società affinché ne informi i soci e valuti se accettare la carica.

Norma 1.3. Nomina, accettazione e cumulo degli incarichi

Principi

Il procedimento di nomina dei sindaci deve essere improntato a principi di trasparenza.

Il sindaco deve dedicare allo svolgimento dell'incarico impegno e tempo adeguati. Al momento dell'accettazione dell'incarico e periodicamente nel corso dello stesso, il sindaco valuta attentamente l'impegno e il tempo richiesto per il diligente svolgimento dell'incarico.

Riferimenti normativi

Artt. 2351, 2400, 2449, 2477 c.c.; D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127; D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

Criteri applicativi

La nomina del collegio sindacale è effettuata per la prima volta nell'atto costitutivo e, successivamente, con delibera dell'assemblea ordinaria. Fanno eccezione:

- le società per azioni che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio partecipate dallo Stato o da enti pubblici, quando lo statuto riserva agli stessi la nomina di un numero di sindaci proporzionale alla loro partecipazione al capitale sociale;
- le società emittenti strumenti finanziari, quando lo statuto riserva la nomina di uno dei componenti del collegio sindacale ai possessori dei suddetti strumenti.

La delibera assembleare di nomina deve essere comunicata dalla società al nominato, la cui accettazione, da formularsi per iscritto, deve essere iscritta entro trenta giorni dalla nomina nel registro delle imprese a cura degli amministratori.

I sindaci, al momento di esprimere la formale accettazione della nomina, e quando ricorrano variazioni, devono:

- aver reso la dichiarazione di trasparenza di cui alla *Norma 1.2* nel termine ivi previsto;
- aver verificato che:
 - non sussistano cause d'ineleggibilità, decadenza o incompatibilità anche secondo i



NORME DI COMPORTAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE

- principi e modalità previste nella *Norma 1.4.*;
- la nomina sia conforme alle disposizioni dello statuto;
- siano state osservate le disposizioni delle leggi speciali per quanto riguarda i requisiti richiesti nelle società operanti in particolari settori;
- aver valutato la propria capacità di svolgere adeguatamente il loro incarico.

Le disposizioni in commento si applicano anche ai sindaci supplenti.

Nella prima riunione del collegio sindacale, i sindaci dichiarano di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto.

Cumulo degli incarichi

La valutazione dell'impegno e del tempo richiesti dall'incarico deve tener conto dei seguenti fattori:

- ampiezza e complessità dell'incarico in relazione anche alla natura, alla dimensione, al settore di attività, all'assetto organizzativo e alle altre caratteristiche della società;
- composizione e funzioni del collegio sindacale (con particolare riferimento alla circostanza che il collegio sindacale svolga anche la funzione di revisione legale dei conti);
- dimensione, struttura e organizzazione di cui si avvale il sindaco (ad esempio, possibilità di utilizzo di ausiliari);
- specializzazione del sindaco e dei soggetti dei quali si avvale.

Nel caso in cui il sindaco, effettuata tale valutazione, ritenga di non essere in grado di partecipare adeguatamente alle attività proprie dell'incarico, è opportuno che non lo accetti ovvero vi rinunci, salvo che sia possibile adottare adeguate misure di salvaguardia.

Data la particolare conformazione dell'incarico che prevede una concentrazione delle attività in alcuni periodi dell'anno, qualora il sindaco abbia assunto un numero di incarichi sindacali superiore a venti, è tenuto a implementare un'attività di autovalutazione periodica che consenta di accertare che il suddetto livello di impegno sia rispettato. Tale limite deve essere interpretato sulla base del principio "*comply or explain*", ampiamente diffuso nella regolamentazione comunitaria e nazionale, ad esempio, in tema di governo societario. Esso quindi non è un limite assoluto, ma un livello il cui superamento comporta uno specifico onere di spiegazione e documentazione che tenga in considerazione anche i fattori sopra indicati.

Ai fini del cumulo degli incarichi, non si computano gli incarichi ricoperti in società dichiarate fallite ovvero ammesse al concordato fallimentare (si veda *Norma 11.6*).

Commento

Sebbene la legge nel disciplinare la nomina dei componenti del collegio sindacale non menzioni l'accettazione dell'incarico, si ritiene che – sia per la nomina dei primi sindaci nell'atto costitutivo, sia per le nomine successive – il sindaco designato debba esprimere il proprio consenso in forma scritta. Tale consenso può risultare dal verbale dell'assemblea nella quale è stato espresso ovvero mediante consenso scritto al deposito della nomina presso il registro delle imprese.

Con riferimento al perfezionamento della nomina e alla successiva pubblicità, si osserva che l'accettazione o il consenso al deposito deve essere comunicato alla società prima della decorrenza del termine di trenta giorni previsto per la iscrizione della nomina del sindaco nel registro delle imprese.

In caso di omissione dei previsti adempimenti pubblicitari da parte degli amministratori, i sindaci, anche individualmente, possono provvedere, in via sostitutiva, all'iscrizione della nomina e della cessazione dei componenti del collegio sindacale.



NORME DI COMPORTAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE

Al momento dell'accettazione dell'incarico e successivamente nel corso del medesimo, oltre alla valutazione della propria indipendenza, il sindaco valuta le proprie capacità di svolgere diligentemente l'incarico in relazione, tra l'altro, alla dimensione e organizzazione del proprio studio, all'ampiezza di ciascun incarico di controllo, alla dimensione della società controllata e agli ulteriori incarichi di controllo svolti.

Al fine di guidare il professionista nella valutazione della capacità di svolgere adeguatamente l'incarico, si è ritenuto di individuare una soglia al cumulo degli incarichi secondo il principio del *"comply or explain"*. Al superamento di tale soglia quindi il sindaco è tenuto a predisporre idonea documentazione che dia evidenza degli elementi considerati e delle valutazioni effettuate al fine dell'espressione del giudizio sull'adeguatezza delle proprie capacità in ordine al diligente svolgimento dell'incarico.

Il sindaco supplente effettua la valutazione di adeguatezza della capacità di svolgere l'incarico esclusivamente al momento dell'ingresso in carica quale sindaco effettivo.



Norma 1.4. Obiettività, indipendenza e cause di ineleggibilità e decadenza

Principi

I sindaci devono svolgere l'incarico con obiettività, integrità e nell'assenza di interessi, diretti o indiretti, che ne compromettano l'indipendenza.

Le cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste dalla legge sono dirette a garantire l'indipendenza del sindaco, quale requisito indispensabile ai fini del corretto esercizio delle funzioni di vigilanza affidate al collegio sindacale.

In generale, il requisito dell'indipendenza deve soddisfare simultaneamente i due seguenti aspetti:

- *il corretto atteggiamento professionale che induce il sindaco a considerare nell'espletamento dell'incarico solo gli elementi rilevanti per l'esercizio della sua funzione, escludendo ogni fattore ad esso estraneo;*
- *la condizione di non essere associato a situazioni o circostanze dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole trarrebbe la conclusione che la capacità del sindaco di svolgere l'incarico in modo obiettivo sia compromessa.*

L'indipendenza è un requisito etico-soggettivo in grado di influenzare l'obiettività del sindaco che non deve essere soddisfatto in maniera assoluta.

Poiché non è possibile individuare e definire tutte le circostanze e i rapporti rilevanti che possano comprometterne l'obiettività, il sindaco adotta un sistema di valutazione dei rischi per la propria indipendenza con riferimento allo specifico caso.

Prima di accettare l'incarico, il sindaco identifica i rischi per l'indipendenza, valuta la loro significatività e accerta, sulla base di tali elementi, se siano disponibili e applicabili misure di salvaguardia che consentano di eliminare o ridurre a un livello accettabile tali rischi. Laddove l'analisi dovesse evidenziare che il rischio per l'indipendenza sia eccessivo e non siano disponibili o non possano essere applicate misure di salvaguardia adeguate a ridurlo a un livello accettabile, il professionista non deve accettare l'incarico ovvero deve rinunciarvi.

Il sindaco sottopone a periodica verifica il rischio per l'indipendenza che possa derivare da specifiche attività, relazioni e altre circostanze successive alla nomina.

Gli elementi di valutazione dei rischi per l'indipendenza e gli esiti di tali valutazioni sono comunicati dal sindaco al collegio.

Il collegio sindacale vigila sull'indipendenza dei propri componenti valutando le informazioni che essi comunicano al collegio.

Il venir meno del requisito dell'indipendenza di un sindaco non determina il venir meno dell'obiettività del collegio. Nel caso in cui si verifichi una lesione dell'indipendenza in capo a un sindaco egli deve adottare tempestivamente le misure di salvaguardia che consentano di ripristinare i requisiti di indipendenza. Nel caso in cui l'indipendenza non venga ripristinata devono essere messe in atto le azioni previste per la sostituzione del sindaco.

Nel caso in cui al collegio sia demandata la funzione della revisione legale, i componenti del collegio sindacale osservano i principi di indipendenza e obiettività stabiliti nella forma più restrittiva.

Riferimenti normativi

Art. 2382, 2399 c.c.; Codice Deontologico della professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile; *Code of Ethics for Professional Accountants* emanato dall'*International Federation of Accountants* (IFAC)



Criteria applicativi

È opportuno verificare la sussistenza di una concreta minaccia per l'indipendenza del sindaco caso per caso e sulla base di una modalità di valutazione dei rischi che possano comprometterne l'integrità e l'obiettività.

Una minaccia può ritenersi concreta quando non solo sia fondata e non eventuale, ma anche quando si manifesta in modo stabile, non occasionale o temporaneo. Infatti la natura collegiale dell'organo costituisce di per sé un'adeguata misura di salvaguardia a fronte delle circostanze, isolate o temporanee, che potrebbero compromettere l'indipendenza di un sindaco, ma non del collegio.

La compromissione dell'indipendenza del sindaco può derivare da:

- **Rischi derivanti da interesse personale:** si verificano nelle situazioni in cui il sindaco ha un interesse economico, finanziario o di altro genere nella società o in altre società del gruppo che potrebbe influenzare lo svolgimento della funzione di vigilanza e i risultati della stessa; tale interesse, quindi, deve svilupparsi non in coerenza con i doveri di vigilanza previsti dalla legge ;
- **Rischi derivanti da auto-riesame:** si verificano quando il sindaco si trova nella circostanza di svolgere attività di vigilanza rispetto ai risultati di una prestazione resa o di un giudizio espresso da lui stesso o da un altro soggetto della rete alla quale il professionista appartiene;
- **Rischi derivanti da prestazione di attività di patrocinio o assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie ovvero di consulente tecnico di parte:** si verificano quando il sindaco assume in una controversia la funzione di patrocinatore ovvero di consulente tecnico di parte a sostegno o contro la posizione della società o di altra società del gruppo;
- **Rischi derivanti da eccessiva familiarità o confidenzialità:** si verificano quando il sindaco risulta eccessivamente influenzabile dall'interesse della società soggetta alla sua vigilanza o di altra società del gruppo;
- **Rischi derivanti da intimidazione:** si verificano quando si rilevano possibili condizionamenti derivanti dalla particolare influenza esercitata nei suoi confronti dalla società o da altra società del gruppo.

Tali rischi, individuati in via esemplificativa, non esauriscono i potenziali rischi per l'indipendenza e possono manifestarsi singolarmente o in concorso tra loro.

Nell'effettuazione della valutazione dei rischi, il sindaco deve tener conto:

- dei rapporti e delle relazioni da lui intrattenuti con la società o con altra società del gruppo;
- dei rapporti e delle relazioni intrattenuti con la società o con altra società del gruppo dagli altri soggetti appartenenti alla propria rete professionale.

Qualora il candidato sindaco appartenga a una struttura qualificabile come "rete", la valutazione dell'indipendenza è condotta anche in considerazione dell'appartenenza a tale rete.

La rete va identificata nella struttura finalizzata allo svolgimento dell'attività in comune, alla quale appartiene il professionista, e che persegue chiaramente la condivisione degli utili o dei costi ovvero fa capo a una proprietà, un controllo o una direzione comuni ovvero è caratterizzata da prassi e procedure comuni, dalla stessa strategia, da uno stesso nome, marchio o segno distintivo ovvero dalla condivisione di una parte rilevante delle risorse professionali.

L'associazione o società professionale può essere qualificata come rete quando ricorrano i predetti requisiti. Pertanto non rientrano nella definizione di rete i casi in cui sussista la mera ripartizione dei costi e non vi sia cooperazione nello svolgimento dell'attività professionale.

In presenza di situazioni che mettono a rischio l'indipendenza, il sindaco deve valutare la significatività delle stesse. Nel valutare la significatività dei rischi devono essere considerati gli elementi di natura sia qualitativa sia quantitativa.

Nell'effettuare la valutazione dei rischi per l'indipendenza il sindaco deve esprimere un proprio



giudizio, tenendo in considerazione se un terzo ragionevole e informato, dopo aver considerato i fatti e le circostanze specifici a disposizione del sindaco stesso in quel momento, trarrebbe la conclusione con ogni probabilità che i rischi sono stati eliminati o ridotti a un livello accettabile mediante l'applicazione di misure di salvaguardia.

Il sindaco deve adottare, quindi, le misure di salvaguardia adeguate a fronteggiare i rischi per l'indipendenza. Le misure di salvaguardia possono, tra l'altro, includere:

- l'acquisizione di informazioni e la loro documentazione in relazione ai rapporti e alle relazioni rilevanti intrattenute, direttamente e indirettamente, con la società o con altra società del gruppo dal sindaco stesso o da altro professionista appartenente alla medesima rete;
- il periodico monitoraggio di dette situazioni e relazioni;
- la periodica valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia delle misure di salvaguardia eventualmente già adottate;
- l'attività di adeguata comunicazione e discussione delle questioni rilevanti per l'indipendenza con gli altri componenti dell'organo di controllo e con l'organo amministrativo della società;
- la modifica, la limitazione o la cessazione di taluni tipi di relazioni o rapporti con la società o con altre società del gruppo o con la rete.

Nel caso in cui il rischio sia eccessivamente significativo, ovvero non siano disponibili misure di salvaguardia ovvero ancora non siano applicabili o sufficienti a riportare il rischio a un livello accettabile, il sindaco non può accettare l'incarico ovvero deve rinunciarvi.

Obiettività e indipendenza

La legge identifica alcuni dei rischi per l'obiettività del sindaco.

In particolare, il professionista non accetta l'incarico e, se eletto, vi rinuncia se si verifica una delle seguenti situazioni:

- a) è interdetto;
- b) è inabilitato;
- c) è fallito;
- d) è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi;
- e) è amministratore della società;
- f) è amministratore delle società controllate dalla società, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- g) è coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società;
- h) è coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla società, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- i) è legato alla società, alle società da questa controllate, alle società che la controllano e a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

Le situazioni indicate dalla lettera *sub a)* fino a *sub h)* individuano delle presunzioni assolute (*juris et de jure*) di ineleggibilità e decadenza. Al verificarsi di tali situazioni, la causa di ineleggibilità e di decadenza opera di diritto e non è oggetto di alcuna valutazione discrezionale, né estensiva.

Con riferimento alle situazioni *sub i)*, in caso di rapporto di lavoro dipendente con la società o ad altra società del gruppo l'indipendenza risulta certamente compromessa.



Viceversa in presenza di rapporti di lavoro autonomo, rapporti di consulenza o prestazione d'opera retribuita e ulteriori rapporti di natura patrimoniale, la sussistenza di cause di ineleggibilità e decadenza deve essere valutata caso per caso da parte dei sindaci sulla base della analisi dei rischi per l'indipendenza.

Nel valutare la significatività del rischio, interpretando l'analisi nel contesto della previsione normativa contenuta nell'art. 2399 c.c., devono essere considerati i seguenti fattori:

- la continuità dei rapporti di lavoro autonomo, di consulenza o di prestazione d'opera retribuita resi dal sindaco a favore della società e di altre società del gruppo. La natura continuativa è deducibile dall'esistenza di un rapporto contrattuale di durata fra la società e il soggetto incaricato del controllo; in caso di attribuzione non occasionale di incarichi occorre verificare se, per la reiterazione e per la rilevanza degli stessi, il rapporto di consulenza o di prestazione d'opera possa qualificarsi come continuativo e, quindi, essere rilevante nella valutazione del rischio;
- la possibilità di un'interferenza tra attività di consulenza e funzione di controllo (c.d. auto-riesame);
- il difetto del requisito di indipendenza finanziaria, rientrante nel più ampio novero dei rischi derivanti da interesse personale. Il rischio di "dipendenza finanziaria" può sussistere concretamente quando i compensi percepiti dal professionista (o che egli prevede di percepire) da una società o da altre società del gruppo e comprendenti sia quelli individuali che quelli provenienti dalla partecipazione alla rete sono superiori a un determinato livello rispetto al totale dei compensi da lui percepiti e, quando, allo stesso tempo, il compenso percepito (o che si prevede di percepire) per l'attività di sindaco da una società o da altre società del gruppo non è preponderante sul totale dei compensi percepiti dalla società medesima (o da altre società del gruppo). In tal caso il sindaco potrebbe privilegiare il suo interesse per gli altri servizi compromettendo l'obiettività di giudizio.

Il manifestarsi di tali situazioni non determina direttamente e inevitabilmente la compromissione della indipendenza, ma deve indurre il sindaco a ricercare tempestivamente un'adeguata misura di salvaguardia che riduca i rischi a un livello accettabile.

Al fine di dare alcune indicazioni operative che consentano di verificare la sussistenza del requisito di indipendenza finanziaria, nel caso in cui nei confronti della società siano rese prestazioni ulteriori rispetto a quelle di sindaco, viene proposta la tabella che segue. Il sindaco può, se lo ritiene, utilizzare limiti maggiormente stringenti. La tabella va utilizzata eseguendo la verifica prevista nella prima colonna e successivamente, se superata la soglia di rilevanza, quella prevista nella seconda colonna.

Definizioni:

- (CT) Compensi totali del professionista comprendenti sia quelli individuali che quelli provenienti dalla partecipazione alla rete
- (S) Compensi del professionista sulla società o sul gruppo per l'attività di sindaco
- (C) Compensi professionista sulla società o sul gruppo per attività diversa da quella di sindaco comprendenti sia quelli individuali che quelli provenienti dalla partecipazione alla rete
- (S+C) Compensi totali professionista sulla società o sul gruppo

(S+C) / (CT)	Rapporto (S) / (S+C)	Rischio indipendenza finanziaria
> 15%	> 2/3	NO
>5% ≤ 15%	> 1/2	NO
≤ 5%	IRRILEVANTE	NO



Esempio:

Al fine di consentire un'immediata e corretta applicazione del modello riguardante la valutazione dell'indipendenza finanziaria del sindaco, si fornisce la seguente esemplificazione numerica.

- (CT): 200
(S): 60
(C): 40 (formato da 10 per le prestazioni da lui direttamente rese e da 30 per consulenze prestate dalla rete professionale di appartenenza che ne percepisce 100 e alla quale lui partecipa nella misura del 30%)
(S+C): 100

Applicando il modello proposto alla tabella suindicata i risultati sarebbero i seguenti:

Prima colonna:

$$(S+C)/CT = 100/200 = 50\%$$

I compensi superano il 15% dei compensi totali.

Seconda colonna:

$$S/(S+C) = 60/100 = 60\%$$

I compensi per l'attività di sindaco non superano i 2/3 dei compensi totali provenienti dalla società o dal gruppo.

Nell'esempio, essendo superata la prima soglia, occorre verificare la seconda. In questo caso essa non viene rispettata e quindi il sindaco si troverebbe in una posizione di potenziale rischio di indipendenza finanziaria a fronte del quale deve mettere in atto adeguate misure di salvaguardia, ad esempio riducendo il valore delle attività diverse da quella di sindaco.

Accertamento della lesione dell'indipendenza o delle cause di ineleggibilità o decadenza

Quando un membro del collegio sindacale ha notizia di una situazione che possa mettere a rischio l'obiettività e quindi l'indipendenza propria o di un altro membro, anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 2399 c.c., egli ne informa tempestivamente l'intero collegio.

Qualora le informazioni fornite dall'interessato, a seguito di richiesta da parte di un componente, non siano tali da dimostrare l'accettabilità del rischio, il collegio sindacale deve chiedere al sindaco la tempestiva adozione di adeguate misure di salvaguardia, ovvero la rinuncia all'incarico. Nel caso in cui il sindaco non fornisca le informazioni richieste, o la misura di salvaguardia non sia efficacemente attuata, è opportuno che il collegio o ciascun sindaco, anche individualmente, evidenzii, in forma scritta, lo stato di compromissione dell'indipendenza al consiglio di amministrazione, affinché quest'ultimo adotti i provvedimenti per la sostituzione del sindaco decaduto.

In caso di inerzia del consiglio di amministrazione, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, il collegio sindacale convoca l'assemblea ai sensi dell'art. 2406, comma 2, c.c.

Incarichi sindacali di gruppo

Al fine di accrescere l'efficacia dell'attività di controllo sulla società e la circolazione dell'informazione si ritiene utile che nel collegio sindacale delle società controllate sia presente almeno un sindaco della società controllante. In tale situazione occorre comunque verificare la sussistenza del requisito dell'indipendenza in base alle valutazioni previste dalle presenti norme.



Incarichi sindacali ai soci

Il requisito di indipendenza del sindaco attiene alla sfera professionale del soggetto e prescinde dalla sua eventuale qualità di socio (art. 2397 c.c.). Al ricorrere di detta qualità occorre comunque verificare la sussistenza del requisito di indipendenza in base alle valutazioni previste dalle presenti norme.

Pagamento del compenso

Qualora i compensi dovuti per l'attività di sindaco non siano pagati per un periodo significativo, la somma degli arretrati potrebbe essere considerata una minaccia per l'indipendenza del sindaco stesso. In caso di prolungata e significativa inadempienza, è pertanto opportuno che il sindaco valuti con attenzione l'eventuale rinnovo dell'incarico.

Commento

L'indipendenza è il requisito essenziale che consente ai sindaci di svolgere la funzione di vigilanza secondo principi di obiettività e di integrità.

Va, al proposito, evidenziato che la valutazione dell'indipendenza del sindaco non può limitarsi all'aspetto soggettivo, vale a dire all'indipendenza cosiddetta "di fatto", cioè l'atteggiamento mentale del sindaco che dimostra la propria obiettività prendendo in considerazione tutti gli elementi rilevanti per l'esercizio del suo compito e nessun fattore a questo estraneo, ma si estende a considerare anche la necessaria sussistenza del requisito oggettivo, ossia la cosiddetta indipendenza "apparente" o "formale", cioè quella che si manifesta agli occhi dei terzi.

Occorre precisare, altresì, che l'indipendenza non è un requisito che il sindaco debba soddisfare in maniera assoluta, e quindi che imponga di mantenersi liberi da qualsiasi relazione economica, finanziaria o di altro genere con il soggetto controllato, dovendosi viceversa valutare la situazione caso per caso, alla luce del fatto che la sussistenza di rapporti e relazioni con altri soggetti pregiudichi o possa apparire idonea a pregiudicare la necessaria obiettività.

Al fine di guidare il professionista nelle opportune valutazioni relative alla sussistenza delle condizioni soggettive per l'assunzione o il mantenimento dell'incarico, si è ritenuto di fornire allo stesso una metodologia oggettiva di identificazione e di valutazione dei rischi per l'indipendenza del sindaco.

Il criterio che è stato scelto si basa sull'analisi del rischio (*risk approach*), che tiene conto delle raccomandazioni emanate a livello sovranazionale (si vedano IFAC, *Code of Ethics for Professional Accountants*, la raccomandazione della Commissione europea del 16 maggio 2002, nonché la raccomandazione della FEE, *Federation des Experts Comptables Européens* del luglio del 1998).

Si è scelto pertanto di declinare il requisito dell'indipendenza mediante l'identificazione dei principali elementi di rischio che possono, singolarmente o in concorso tra loro, intaccare l'effettiva capacità del sindaco di svolgere l'incarico con obiettività e imparzialità, ricollegabili essenzialmente all'esistenza di un interesse idoneo a influenzare le modalità concrete di svolgimento della funzione di vigilanza.

Ciò spiega perché la metodologia indicata per la valutazione dell'indipendenza del sindaco si basi su un'analisi della sussistenza di rischi idonei a minacciarne l'obiettività, ma non richieda necessariamente la formalizzazione in apposita documentazione, dovendo invece trovare riscontro, non solo nelle misure di salvaguardia eventualmente adottate, ma soprattutto nelle modalità di concreto svolgimento dell'incarico sindacale.

Tale approccio consente, altresì, di enunciare un criterio preciso e circostanziato, e quindi resistente alle eventuali successive verifiche, per l'interpretazione della "clausola generale" anche in tema di cause di ineleggibilità e decadenza del sindaco contenute nell'art. 2399, lett. c), c.c.



È importante sottolineare, in primo luogo, come le circostanze elencate nella lettera *sub i*) della presente norma possono diventare rilevanti, al fine di configurare una causa di ineleggibilità e di decadenza, esclusivamente nel caso in cui esse «compromettano l'indipendenza». Tale inciso finale («che ne compromettano l'indipendenza») deve ritenersi, infatti, riferibile a tutte le cause di decadenza elencate *sub i*) e, conseguentemente, la valutazione della loro rilevanza potrà essere operata alla luce dell'incidenza che le situazioni delineate dal legislatore possono avere, in concreto, sull'obiettività dei soggetti interessati. In secondo luogo, occorre precisare che, ai fini della configurabilità di cause di ineleggibilità e decadenza, la norma di legge fa riferimento alle sole ipotesi di coesistenza dell'incarico di sindaco con altri servizi resi a favore della società.

In tal senso, si è ritenuto di identificare gli specifici fattori di rischio derivanti da rapporti patrimoniali, diretti e indiretti, del sindaco con la società o con altre società del gruppo, intrattenuti a qualsiasi titolo anche tramite l'appartenenza a una rete.

In particolare, va evidenziato che un'eccessiva dipendenza da compensi derivanti da un unico cliente fa sorgere un rischio di interesse personale e può dare luogo a un difetto di obiettività, reale o percepita, agli occhi di terzi.

Inoltre, il rischio cresce proporzionalmente all'entità dei ricavi totali riscossi da un medesimo cliente e aumenta ulteriormente al crescere della quantità degli ulteriori servizi diversi rispetto all'incarico di sindaco resi a favore del medesimo cliente.

Al riguardo, va evidenziato che le soglie individuate nella norma indicano alcuni parametri quantitativi che consentono di configurare un'esposizione nei confronti di un unico cliente tale da determinare un significativo rischio di perdita dell'obiettività del sindaco. Al loro superamento vanno adottate adeguate misure di salvaguardia (ivi compresa la non accettazione dell'incarico ovvero la rinuncia).

Norma 1.5. Retribuzione

Principi

Il sindaco, all'atto della nomina, valuta se la misura del compenso proposto è idonea a remunerare la professionalità, l'esperienza e l'impegno con i quali deve svolgere l'incarico facendo riferimento, in considerazione del rilievo pubblicistico della funzione, all'applicazione della vigente tariffa professionale.

Riferimenti normativi

Art. 2402 c.c.; artt. 32 e 37 del D.M. 2 settembre 2010, n. 169, *Regolamento recante la disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri di rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili* (di seguito: T.P.)

Criteri applicativi

La retribuzione annuale dei sindaci, se non è stabilita nello statuto, deve essere determinata dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Per valutare l'idoneità della misura del compenso è opportuno che il sindaco faccia riferimento alle vigenti tariffe dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Qualora il collegio sindacale eserciti solo i controlli sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, di cui all'art. 2403, comma 1, c.c., per la determinazione del compenso potrà farsi riferimento alle disposizioni del primo comma dell'art. 37



T.P.

Si precisa che la lettera b) del primo comma dell'art. 37 T.P. è applicabile alle seguenti prestazioni:

- redazione della relazione al bilancio *ex art.* 2429 c.c.;
- rilascio di valutazioni, pareri e relazioni poste dalla legge a carico del sindaco.

Nella determinazione del compenso spettante è necessario valorizzare queste singole e autonome attività, salvo che l'assemblea abbia determinato un compenso fisso che espressamente remunererà entrambe le citate attività.

Qualora il collegio sindacale eserciti anche l'attività di revisione legale dei conti, attribuita ai sensi dell'art. 2409-*bis* c.c., ai sindaci spettano:

1. per i controlli sull'amministrazione, gli onorari di cui all'art. 37 T.P.;
2. per la revisione legale, gli onorari a tempo determinati applicando le disposizioni dell'art. 32 T.P.

Il compenso di cui al numero 2 deve essere determinato, salvo diversa espressa determinazione, moltiplicando le ore previste o impiegate per il compenso orario previsto dall'art. 24 T.P., il quale dispone che gli onorari a tempo non possono essere inferiori a quanto previsto dall'art. 19, lett. a), T.P.

Commento

Per il calcolo degli onorari di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 37 T.P., va evidenziato che gli onorari ivi indicati non rappresentano degli onorari minimi e massimi, bensì gli onorari spettanti per l'estremo inferiore e superiore dello scaglione di riferimento. Quindi a ogni valore dei componenti positivi di reddito lordi ovvero del patrimonio netto o del capitale sociale sottoscritto, corrisponde uno e un solo onorario di riferimento determinato in relazione alla posizione dei componenti positivi di reddito lordi, ovvero del patrimonio netto o del capitale sociale sottoscritto all'interno dello scaglione. L'onorario pertanto dovrà essere determinato attraverso l'interpolazione lineare, la cui formula è la seguente, dove *x* rappresenta il compenso spettante:

$$(\text{valore massimo di riferimento} - \text{valore minimo di riferimento}) : (\text{onorario massimo} - \text{onorario minimo}) = (\text{valore massimo di riferimento} - \text{valore dato}) : (\text{onorario massimo} - x)$$

La disciplina dei compensi spettanti al collegio sindacale incaricato anche della revisione legale ha risentito delle previsioni contenute nell'art. 10 del D.Lgs. n. 39/2010. La norma prevede, tra l'altro, che il corrispettivo per l'incarico di revisione legale deve essere determinato in modo da garantire la qualità e l'affidabilità dei lavori e a tale fine i soggetti incaricati della revisione legale devono determinare le risorse professionali e le ore da impiegare nell'incarico avendo riguardo:

- alla dimensione, composizione e rischiosità delle più significative grandezze patrimoniali, economiche e finanziarie del bilancio della società che conferisce l'incarico, nonché ai profili di rischio connessi al processo di consolidamento dei dati relativi alle società del gruppo;
- alla preparazione tecnica e all'esperienza che il lavoro di revisione richiede;
- alla necessità di assicurare, oltre all'esecuzione materiale delle verifiche, un'adeguata attività di supervisione e di indirizzo, nel rispetto dei principi di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 39/2010.

I criteri di definizione dei compensi spettanti per la revisione legale dei conti, di cui al citato articolo 10, sono applicabili anche per la definizione dei compensi spettanti al collegio sindacale incaricato della revisione *ex art.* 2409-*bis* c.c. L'onorario sarà determinato moltiplicando il compenso orario per il numero di ore necessarie per l'intera attività di revisione e suddiviso fra i sindaci-revisori secondo un criterio fissato dal collegio stesso.



Norma 1.6. Cessazione dall'ufficio

Principi

La legge assicura la continuità di funzionamento del collegio sindacale.

Riferimenti normativi

Artt. 2380, 2399, 2400, 2404, 2405, 2406, 2449 c.c.

Criteri applicativi

Cessazione

Le cause di cessazione dei sindaci sono:

- la scadenza dell'incarico;
- la decadenza;
- la revoca da parte della società;
- la rinuncia;
- la variazione nel sistema di amministrazione e di controllo;
- il decesso.

Altre cause di cessazione dei sindaci possono essere previste da norme di legge, statutarie o regolamentari.

In caso di decadenza, revoca, rinuncia e decesso di un sindaco effettivo, i membri in carica ne danno tempestiva comunicazione ai sindaci supplenti.

Scadenza dell'incarico

Salvo che si verifichi una causa di cessazione anticipata, i sindaci rimangono in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci rimangono, dunque, in carica fino all'accettazione dei nuovi sindaci (c.d. *prorogatio*).

In caso di inerzia degli amministratori, il collegio deve provvedere quanto prima alla convocazione dell'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2406 c.c., recante quale ordine del giorno: "nomina dell'organo di controllo".

Decadenza

Il sindaco decade nei casi in cui viene meno uno o più dei requisiti di professionalità e di eleggibilità previsti dalla legge e dallo statuto.

Altresì, il sindaco decade in caso di:

- assenza ingiustificata a due riunioni anche non consecutive del collegio nel corso del medesimo esercizio sociale;
- assenza ingiustificata alle assemblee dei soci, che non siano andate deserte;
- assenza ingiustificata a due adunanze consecutive del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo.

La decadenza ha effetto dal momento dell'accertamento della causa che la determina.



Revoca

Il sindaco può essere revocato solo per giusta causa.

La deliberazione che dispone la revoca del sindaco è di competenza dell'assemblea ordinaria.

Fanno eccezione le società per azioni che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio partecipate dallo Stato o da enti pubblici, nelle quali i sindaci nominati da quest'ultimi possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati.

La suddetta deliberazione deve essere approvata dal competente tribunale, sentito il soggetto interessato.

La revoca del sindaco ha effetto dal momento in cui il decreto del tribunale di approvazione della deliberazione diviene definitivo.

Rinuncia

Il sindaco è libero di rinunciare in qualsiasi momento all'incarico (c.d. dimissioni volontarie).

È opportuno che la rinuncia avvenga in forma scritta ovvero risulti negli atti sociali.

La comunicazione deve essere indirizzata - con qualsiasi mezzo che consenta la certezza della ricezione, anche attraverso la conferma da parte dei destinatari - all'organo amministrativo (ovvero preferibilmente a ciascun componente del consiglio di amministrazione) e ai componenti effettivi e supplenti del collegio sindacale.

È opportuno che nella comunicazione vengano indicate le ragioni della rinuncia.

La rinuncia del sindaco ha effetto immediato. Nel caso in cui le dimissioni riguardino più membri del collegio, per stabilirne l'ordine di efficacia, farà fede il momento nel quale esse sono state ricevute dalla società.

In caso di rinuncia:

- laddove sia possibile, il collegio sindacale è integrato mediante il subingresso di sindaci supplenti;
- laddove ciò non sia possibile, gli amministratori devono provvedere tempestivamente a convocare l'assemblea dei soci affinché provveda a integrare il collegio.

Variazione del sistema di amministrazione e controllo

- *Variazione del sistema di amministrazione e controllo*

Nelle società per azioni, la variazione dal sistema di amministrazione tradizionale a quello dualistico o monistico e viceversa determina la cessazione dell'organo di controllo. Salvo diversa deliberazione dell'assemblea straordinaria modificativa del sistema di amministrazione, la variazione del sistema ha effetto alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio successivo.

- *Cessazione dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo*

Nelle società a responsabilità limitata, il venir meno dei requisiti di cui all'art. 2477 c.c. determina la cessazione dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo. Se la cessazione dell'obbligo di nomina interviene nel corso dell'incarico, l'organo di controllo rimane in carica fino alla naturale scadenza.



Commento

Il termine di durata della carica è inderogabile. Esso è posto a tutela di valori di assoluta preminenza nel nostro sistema societario quali, per un verso, l'autonomia e l'indipendenza dell'organo di controllo rispetto agli amministratori e alla maggioranza dei soci, per altro verso, l'esigenza di continuità nell'esercizio delle sue funzioni.

L'esigenza di continuità del collegio sindacale è accentuata dal principio della c.d. *prorogatio* per il quale i sindaci, nonostante la scadenza dell'incarico, rimangono in carica fino all'avvenuta sostituzione.

Va evidenziato, tuttavia, che la regola della c.d. *prorogatio* è contemplata per la sola ipotesi di cessazione "*programmata*" dall'ufficio, rappresentata appunto dalla scadenza dell'incarico.

Viceversa, le ipotesi di cessazione connesse a eventi non prevedibili quali la decadenza e la rinuncia all'incarico hanno efficacia immediata e comportano la necessità di sostituire immediatamente il componente del collegio.

Deve altresì osservarsi, da un lato, che la rinuncia è pacificamente qualificata come atto unilaterale recettizio, destinato in quanto tale a produrre i propri effetti dal momento in cui viene ricevuto dal destinatario; dall'altro, che il diritto a porre termine *ante tempus* al rapporto con la società, riconosciuto al sindaco dalla disposizione di cui all'art. 2401 c.c., si inserisce nell'alveo dei criteri enunciati dal codice civile a garanzia della libera disponibilità del recesso dall'incarico assunto, salva naturalmente la responsabilità del rinunziante per i danni eventualmente causati dal recesso.

L'istituto della *prorogatio* assume, pertanto, carattere eccezionale e non suscettibile di estensione a ipotesi diverse da quella contemplata dalla legge, e segnatamente alla rinuncia, con riferimento alle quali la forzata permanenza in carica in regime di proroga del sindaco rinunziante rappresenterebbe una compressione del proprio diritto alle dimissioni.

Ne consegue che, innanzi alle dimissioni del sindaco, è dovere dell'organo gestorio attivarsi affinché l'assemblea provveda all'immediata sostituzione dello stesso, dovendo dichiarare lo scioglimento della società, ai sensi dell'art. 2484 c.c., qualora i soci non provvedano al riguardo.

Variazione del sistema di amministrazione e controllo

Nelle società per azioni, l'adozione di modelli alternativi di amministrazione e controllo (sistema monistico e dualistico) costituisce una causa di cessazione anticipata dei sindaci espressamente prevista dalla legge. Pertanto, in questa ipotesi non trova applicazione l'art. 2400, comma 2, c.c. che, in relazione alla revoca del sindaco, subordina l'efficacia della cessazione alla preventiva approvazione del tribunale.

Inoltre, la legge stabilisce, con norma di carattere derogatorio, che l'effetto della variazione del sistema di amministrazione è differito fino alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio successivo a quello in cui la variazione è stata deliberata. Da tale momento i sindaci cessano dalle proprie funzioni. La delibera di variazione del sistema di amministrazione può, tuttavia, individuare un termine differente.

Pubblicità della cessazione

Quanto alla pubblicità della cessazione dell'ufficio, è dovere dei sindaci in carica accertare l'assolvimento dell'obbligo. In caso di inerzia degli amministratori, i sindaci sono legittimati a provvedere, anche individualmente.

Al fine di evitare situazioni di incertezza, i sindaci in carica danno senza indugio comunicazione della cessazione al sindaco supplente in modo che quest'ultimo sia messo tempestivamente a conoscenza dell'incarico e quindi dell'assunzione delle relative funzioni.



Assenza o incompletezza del collegio sindacale

L'assenza del collegio sindacale, la mancata integrazione dello stesso da parte dall'assemblea ovvero la perdurante irregolarità della sua composizione configurano una causa di scioglimento della società ai sensi dell'art. 2484, n. 3, c.c.

Nelle società a responsabilità limitata in caso di assenza, di mancata integrazione dell'organo di controllo da parte dall'assemblea ovvero di perdurante irregolarità della sua composizione, provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato (art. 2477, comma 6, c.c.).

Norma 1.7. Sostituzione

Principio

La sostituzione dei sindaci deve avvenire nel rispetto della composizione del collegio sindacale prevista dalla legge e dallo statuto.

Riferimenti normativi

Artt. 2397 e 2401 c.c.

Criteri applicativi

Con riferimento al collegio sindacale incaricato della revisione legale, in caso di morte, rinuncia o decadenza del sindaco effettivo subentra il sindaco supplente più anziano di età.

Con riferimento al collegio sindacale non incaricato della revisione legale, in caso di morte, rinuncia o decadenza del sindaco effettivo iscritto nel registro dei revisori legali, subentra il sindaco supplente che sia in possesso del medesimo requisito. Qualora più sindaci supplenti siano iscritti nel registro dei revisori legali, subentra il sindaco supplente più anziano.

I sindaci subentrati rimangono in carica fino alla prima assemblea successiva al loro insediamento, la quale deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio nel rispetto della composizione del collegio sindacale prevista dalla legge e dallo statuto.

Qualora con i sindaci supplenti non si completasse il collegio sindacale, deve essere, senza indugio, convocata l'assemblea perché provveda all'integrazione del collegio medesimo.

I nuovi nominati scadono insieme con i sindaci in carica.

In caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta, salvo deroghe statutarie, dal più anziano dei sindaci effettivi che resta in carica fino alla prima assemblea successiva al suo insediamento.

Commento

In merito ai criteri da utilizzare per la sostituzione dei sindaci si è ritenuto che, in primo luogo, vadano rispettati i criteri necessari a mantenere la qualificazione del collegio prevista dalla legge e in secondo luogo, trovi applicazione il criterio di subingresso per ordine di età.

Si rammenta, infatti, che l'art. 2401 c.c. stabilisce che la sostituzione dei sindaci che siano cessati per morte, rinuncia o decadenza deve avvenire con modalità tali da rispettare quanto previsto dall'art. 2397, comma 2, c.c. Quest'ultima norma disciplina la composizione del collegio sindacale non incaricato della revisione legale prescrivendo che «almeno un membro effettivo e uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro». Si ritiene, in sostanza, che



NORME DI COMPORTAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE

l'unico requisito al quale si riferisce l'art. 2401 c.c. sia quello di sostituire il sindaco/ revisore legale con un soggetto di eguale qualifica.



3. FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE

Norma 2.1. Funzionamento

Principi

Il collegio sindacale ha piena autonomia nell'organizzazione del proprio funzionamento e nello svolgimento delle proprie attività e si riunisce con cadenza periodica.

I sindaci operano, di norma, collegialmente.

I sindaci, una volta cessati dall'incarico, prestano la massima collaborazione ai nuovi sindaci in carica, fornendo loro le informazioni e la documentazione eventualmente richieste.

Riferimenti normativi

Art. 2404 c.c.

Criteri applicativi

Il collegio sindacale svolge le proprie attività in modo collegiale e ha piena autonomia nell'organizzazione del proprio funzionamento.

Il presidente ha, di norma, funzione di impulso dell'organizzazione del collegio, pur non avendo compiti diversi e attribuzioni prevalenti rispetto agli altri componenti.

È opportuno che all'inizio dell'incarico il collegio concordi le modalità del suo concreto funzionamento in relazione ai rapporti con la società e tra i suoi componenti.

Salvo che sia diversamente stabilito, le comunicazioni dirette al collegio sono inviate, di norma, al presidente, che ne dà comunicazione agli altri componenti. La società invia all'indirizzo indicato da quest'ultimo la corrispondenza destinata al collegio.

Il collegio sindacale può prevedere una articolazione diversificata delle attività all'interno dell'organo, ad esempio, affidando a un componente lo svolgimento di specifiche attività che sono successivamente oggetto di esame collegiale.

Le riunioni del collegio sindacale devono avvenire almeno ogni novanta giorni. Se le circostanze lo richiedono, è opportuno che tali riunioni avvengano anche secondo termini temporali più ravvicinati.

Se lo statuto lo consente, indicandone le modalità, le riunioni possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione. Per consentire ai sindaci di essere presenti alle riunioni del collegio il presidente provvede alla loro tempestiva convocazione, salvo che vengano diversamente concordate, con congruo anticipo, le date delle riunioni. Salvo specifiche previsioni statutarie, le modalità di convocazione possono essere stabilite dai sindaci nel corso della prima riunione del collegio successiva alla nomina.

Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente dalle deliberazioni assunte dal collegio ha il diritto di fare iscrivere a verbale il proprio dissenso, indicandone i relativi motivi.

Il sindaco che fosse assente a una riunione del collegio sindacale prende visione del relativo verbale, al fine di conoscere gli eventuali rilievi formulati dagli altri sindaci e le deliberazioni assunte, e di ciò è opportuno che dia atto sottoscrivendo, per presa visione, il verbale trascritto nel libro delle adunanze



e delle deliberazioni del collegio sindacale.

Il collegio sindacale, dopo la nomina, può prendere contatto con il precedente collegio, normalmente in persona del suo presidente, al fine di ottenere le informazioni ritenute utili allo svolgimento dell'incarico. I sindaci cessati dalla carica agevolano l'acquisizione di tali informazioni, fornendo la più ampia collaborazione al nuovo collegio.

Commento

Le poche regole fissate dal legislatore circa il funzionamento del collegio sindacale permettono a quest'ultimo una grande autonomia nell'organizzazione della propria attività. Si consideri, inoltre, che la funzione di vigilanza è attribuita al collegio sindacale, e non ai singoli membri che lo compongono. I sindaci, quindi, nello svolgere la propria attività, devono attenersi a questo principio, anche quando si trovino a dover esercitare i poteri individuali che sono loro riconosciuti.

In sede di pianificazione della propria attività è, inoltre, utile che il collegio sindacale provveda a prefissare un calendario delle riunioni e degli incontri che intende svolgere, fissandone in linea di massima il contenuto. Quanto alla cadenza delle riunioni, il legislatore stabilisce che il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, termine fissato dall'art. 2404 c.c. Poiché tale dovere non è accompagnato da sanzione, il termine assume carattere meramente indicativo ancorché si ritenga opportuno rispettare, in linea di massima, tale periodicità.

Con riferimento alle riunioni svolte tramite mezzi di telecomunicazione, si raccomanda che le stesse avvengano nel rispetto di modalità che – oltre a essere necessariamente prefissate dallo statuto – consentano a ogni sindaco di prendere parte attivamente alla discussione e di trasferire i documenti.

Sono modalità che permettono ai sindaci di interloquire tra loro in tempo reale:

- la *videoconferenza*, con la quale tutti gli interlocutori si vedono e si parlano;
- la *audioconferenza*, con la quale gli interlocutori si parlano in tempo reale, ma non si vedono.

Si è ritenuto opportuno precisare l'importanza della collaborazione tra sindaci in carica e quelli cessati. Questi ultimi, in caso di loro sostituzione, forniscono ai nuovi sindaci le informazioni acquisite e le esperienze maturate in relazione ai controlli effettuati nel corso del loro incarico.

Norma 2.2. Utilizzo di propri dipendenti e ausiliari

Principi

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo i sindaci possono, sotto la propria responsabilità e a proprie spese, avvalersi di propri dipendenti e ausiliari.

I dipendenti e gli ausiliari devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per i sindaci.

Riferimenti normativi

Artt. 2399, 2403-bis, comma 4, c.c.

Criteri applicativi

I sindaci possono affidare ai propri dipendenti o ausiliari esclusivamente l'espletamento di specifiche attività di controllo e di ispezione.



Il sindaco può avvalersi esclusivamente di soggetti a lui legati da un rapporto di lavoro subordinato o autonomo che abbiano i requisiti tecnico-professionali idonei allo svolgimento dei compiti loro affidato.

In particolare, il sindaco può avvalersi di:

- dipendenti e collaboratori del suo studio, compresi i praticanti, che non si trovino in una delle situazioni di ineleggibilità o di decadenza di cui all'art. 2399 c.c.;
- soggetti esterni, persone fisiche o soggetti giuridici collettivi (comprese le persone giuridiche), a condizione che i loro rappresentanti e le persone che operano direttamente presso la società non si trovino in una delle situazioni di ineleggibilità o di decadenza di cui all'art. 2399 c.c.

La facoltà di avvalersi di dipendenti e ausiliari è attribuita a ogni componente del collegio sindacale. Se l'esercizio di tale facoltà avviene a sostegno dell'attività dell'intero organo di controllo, è consigliabile che esso sia preventivamente deliberato dal collegio. In ogni caso, il sindaco che abbia scelto di avvalersi di propri dipendenti o ausiliari deve darne preventiva informazione al collegio sindacale e all'organo amministrativo al fine di legittimare l'attività del suo collaboratore. L'attività svolta dai dipendenti e ausiliari viene verbalizzata dal collegio ovvero ne viene tenuta traccia nella documentazione di supporto.

Ai dipendenti e agli ausiliari del sindaco l'organo amministrativo può rifiutare l'accesso a informazioni riservate, salvo l'onere per quest'ultimo di motivare il proprio rifiuto.

Ai dipendenti e agli ausiliari del sindaco è consentita la partecipazione alle riunioni del collegio sindacale, salvo diverso avviso del collegio.

Non è delegabile la partecipazione alle riunioni del collegio sindacale, del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e dell'assemblea dei soci.

Commento

I sindaci possono affidare ai dipendenti e agli ausiliari attività d'ispezione e di controllo che siano confinate nell'alveo della fase cognitiva e istruttoria della funzione di vigilanza, mentre rimangono di competenza esclusiva del collegio sindacale le attività di valutazione e di giudizio.

In ogni caso, il sindaco che si avvale dell'opera del dipendente o dell'ausiliario è responsabile per l'attività che questo svolge sia nei confronti della società sia nei confronti degli altri sindaci, e deve quindi provvedere a dirigerne e controllarne l'operato.

È opportuno che la partecipazione dei dipendenti e agli ausiliari del sindaco alle riunioni sia concordata tra i componenti del collegio.

Norma 2.3. Libro delle adunanze e delle deliberazioni

Principi

Delle riunioni, dell'attività svolta e degli accertamenti effettuati il collegio sindacale redige il verbale che viene trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni e sottoscritto dagli intervenuti.

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale è tenuto a cura del collegio con modalità che verranno da esso determinate.



Riferimenti normativi

Artt. 2403-*bis*, comma 4, 2404, comma 3, 2421 c.c.

Criteri applicativi

Il collegio sindacale cura la tenuta del libro delle adunanze e delle deliberazioni nel quale saranno trascritti e i verbali delle riunioni e sarà dato conto delle attività effettuate e degli accertamenti eseguiti.

Per la tenuta del libro devono essere osservate le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 2421 c.c.

Relativamente alla conservazione del libro, il collegio può custodirlo anche presso la sede sociale se non individui altro luogo da rendere comunque noto alla società.

Tutte le riunioni del collegio sindacale devono essere oggetto di verbalizzazione che dia evidenza:

- della data e del luogo della riunione;
- dei sindaci intervenuti e di quelli assenti, con specifica indicazione di quelli che hanno giustificato la propria assenza;
- delle persone, che invitate, sono intervenute alla riunione e della loro qualifica;
- dell'attività svolta e degli accertamenti eseguiti;
- delle conclusioni raggiunte e delle eventuali deliberazioni;
- di documenti eventualmente pervenuti al collegio da altri organi, comitati o soggetti.

È opportuno che i controlli svolti dai sindaci siano sufficientemente e ordinatamente documentati.

La documentazione di supporto è documentazione del collegio della quale ciascun sindaco ha diritto di avere copia, anche successivamente al termine dell'incarico. In quest'ultimo caso il collegio in carica mette a disposizione del richiedente la documentazione e i verbali richiesti limitatamente a quelli relativi al periodo di permanenza in carica.

Qualora il verbale contenente le risultanze degli accertamenti eseguiti esponga rilievi, fatti o circostanze significative, è opportuno che sia tempestivamente portato a conoscenza all'organo amministrativo.

Il verbale può essere redatto contestualmente o dopo la riunione, non necessariamente direttamente nel libro delle adunanze e delle deliberazioni, potendo tale trascrizione anche avvenire in un successivo momento. È possibile provvedere alla progressiva numerazione di ciascun verbale. In ogni caso il verbale deve essere tempestivamente riportato nel libro e firmato dai partecipanti e da chi, assente, ne abbia preso visione.

Commento

In assenza di specifiche norme, si ritiene che il libro possa essere conservato presso lo studio del presidente del collegio o di altro componente a ciò delegato. In tal caso è opportuno che quest'ultimo rilasci alla società un'apposita dichiarazione scritta attestante la conservazione del libro presso il proprio studio.

È consigliabile che ogni sindaco conservi copia dei documenti di supporto nonché dei verbali trascritti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale.



3. DOVERI DEL COLLEGIO SINDACALE

Norma 3.1. Caratteristiche e modalità di effettuazione dei controlli

Principi

I controlli del collegio sindacale sono effettuati sulla base della diligenza professionale richiesta dalla natura dell'incarico che determina un'obbligazione di mezzi e non di risultato.

Nella propria attività di vigilanza il collegio applica una modalità di selezione dei controlli basata sull'identificazione e valutazione dei rischi con modalità adeguate alle dimensioni e alle altre caratteristiche, anche organizzative, specifiche dell'impresa assoggettata a controllo.

Nell'effettuare l'identificazione dei rischi il collegio determina i rischi generici e quelli specifici, attribuendo agli stessi una diversa intensità e periodicità di controllo.

Nell'effettuare la valutazione il collegio esprime un giudizio professionale, tenendo in considerazione se un professionista terzo ragionevole e informato, dopo aver considerato tutti i fatti e le circostanze specifici a disposizione del collegio in quel momento trarrebbe la conclusione con ogni probabilità che i rischi sarebbero eliminati o ridotti a un livello accettabile mediante l'applicazione di misure di salvaguardia.

Laddove l'analisi dovesse evidenziare la necessità di applicare misure di salvaguardia in relazione a concreti rischi che potrebbero comportare violazioni di legge o di statuto ovvero la mancata o inesatta applicazione dei principi di corretta amministrazione, il collegio sindacale richiede all'organo amministrativo l'attuazione delle opportune azioni, la cui realizzazione va monitorata nel corso dell'incarico, al fine di verificarne l'efficacia. Nel caso in cui tali azioni non siano ritenute sufficienti, il collegio adotta le iniziative previste dalla legge per la rimozione delle violazioni.

Criteri applicativi

Le attività attraverso le quali il collegio effettua i controlli sono modulate sulle caratteristiche dimensionali, organizzative, di settore e di modello di *business* proprie del soggetto controllato.

Il collegio sindacale identifica i rischi inerenti all'osservanza della legge e dello statuto nonché al rispetto dei principi di corretta amministrazione, ne valuta la significatività e accerta, sulla base di tali elementi, se siano disponibili, ed eventualmente applicate, misure di salvaguardia che consentano di eliminare o ridurre a un livello accettabile tali rischi.

L'identificazione e l'analisi dei rischi devono essere verbalizzate nella misura in cui non siano agevolmente desumibili dall'attività di controllo effettuata ovvero dai documenti di supporto.

Commento

Il principio scelto, anche sulla base delle migliori pratiche internazionali, è quello basato sull'analisi del rischio (*risk approach*). Questo principio generale precisa un elemento essenziale della vigilanza.

Al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza del controllo e tenuto conto del preciso ambito d'intervento del collegio sindacale, si è ritenuto di determinare una modalità oggettiva di identificazione del perimetro della sua vigilanza.

I controlli sono declinati, attraverso la propria competenza e l'esperienza professionale, in attività specifiche il cui contenuto varia al variare delle dimensioni e delle altre caratteristiche proprie dell'impresa soggetta a controllo. Proprio in tale adattamento si realizza il reale vantaggio di questo approccio, ovvero quello di ottenere il miglior controllo possibile sulla base delle concrete



caratteristiche del soggetto controllato. Non esiste infatti un sistema di controllo adatto a tutte le imprese.

Norma 3.2. Vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto

Principi

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto.

La funzione di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto consiste nella verifica della conformità degli atti sociali e delle deliberazioni degli organi sociali alle leggi e alle disposizioni statutarie.

All'inizio dell'incarico, e poi periodicamente, il collegio verifica che la struttura organizzativa e le procedure interne siano idonee a garantire che la società operi in conformità alle norme di legge e di statuto. Il controllo, nel suo concreto svolgimento, deve quindi intendersi circoscritto alle norme che concretamente, con riferimento alla struttura e alle attività della società, possano essere ritenute critiche in ragione del rischio che il loro mancato rispetto possa comportare agli interessi della società.

Riferimenti normativi

Art. 2403, comma 1, c.c.

Criteri applicativi

Al fine di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, il collegio sindacale all'inizio dell'incarico e successivamente nel corso del medesimo, provvede a definire la documentazione ritenuta rilevante per l'esercizio dell'attività di vigilanza.

L'attività di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto si esercita attraverso l'acquisizione delle informazioni ritenute rilevanti mediante:

- la partecipazione alle riunioni degli organi sociali;
- lo scambio di informazioni con gli amministratori della società, nonché con gli organi di controllo delle società controllate;
- l'acquisizione periodica di informazioni dagli amministratori delegati;
- l'acquisizione di informazioni dal soggetto incaricato della revisione legale, se presente, relativamente alle funzioni di competenza dello stesso;
- l'espletamento di operazioni di ispezione e controllo;
- la lettura dei verbali precedenti.

Laddove l'analisi degli elementi costitutivi della struttura organizzativa e delle procedure interne dovesse evidenziare rischi inerenti alla violazione della legge e dello statuto, il collegio sindacale richiede all'organo amministrativo l'attuazione delle opportune azioni, la cui realizzazione va monitorata nel corso dell'incarico, al fine di verificarne l'efficacia. Nel caso in cui essa non sia ritenuta sufficiente, il collegio adotta le azioni previste dalla legge per rimuovere eventuali violazioni.

Con riguardo al compimento di operazioni in cui uno o più amministratori abbiano un interesse per conto proprio o di terzi ovvero che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento ovvero ancora in caso di operazioni con parti correlate, i sindaci vigilano sul rispetto dei connessi obblighi normativi e in particolare sull'adempimento dell'obbligo di informativa previsto in capo agli amministratori.

Il collegio sindacale riassume le conclusioni dell'attività di vigilanza posta in essere in un apposito paragrafo della relazione da proporre all'assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio di



esercizio.

Commento

La funzione di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto attribuita al collegio sindacale consiste essenzialmente nel controllo, sulla base di un approccio basato sulla valutazione dei rischi, dei metodi, delle procedure e degli strumenti adottati nello svolgimento dell'attività d'impresa per garantire il rispetto della legge e dello statuto.

A tal fine, è opportuno che il collegio, definite le informazioni rilevanti, richieda un periodico aggiornamento all'organo amministrativo.

Norma 3.3. Vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione

Principi

Il collegio sindacale vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

La vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione consiste nella verifica della conformità delle scelte di gestione ai generali criteri di razionalità economica.

Riferimenti normativi

Artt. 2391, 2403, comma 1, 2406, 2409, 2475-ter c.c.

Criteri applicativi

Il collegio sindacale, anche tramite la partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, ovvero sulla base delle informazioni assunte o ricevute dall'organo amministrativo e/o dal soggetto incaricato della revisione legale, se presente, vigila a che gli amministratori osservino l'obbligo di diligenza nell'espletamento del loro mandato.

La vigilanza sul comportamento diligente degli amministratori non consiste - né potrebbe - in un controllo di merito sull'opportunità e la convenienza delle scelte di gestione degli amministratori, bensì riguarda l'approfondimento degli aspetti di legittimità delle scelte stesse e la verifica della correttezza del procedimento decisionale degli amministratori.

A tal fine, il collegio sindacale, sulla base delle informazioni ricevute, verifica che gli amministratori abbiano, in relazione al compimento di operazioni di gestione, acquisito le opportune informazioni, posto in essere le cautele e verifiche preventive normalmente richieste per la scelta di quel tipo, operata in quelle circostanze e con quelle modalità.

In particolare, la vigilanza sul procedimento decisionale adottato dagli amministratori si esercita verificando che:

- le scelte gestionali siano ispirate al principio di corretta informazione e di ragionevolezza, che siano congruenti e compatibili con le risorse e il patrimonio di cui la società dispone;
- gli amministratori siano consapevoli della rischiosità e degli effetti delle operazioni compiute.

A tal fine è quindi auspicabile che l'organo amministrativo ovvero l'assemblea si esprima su un'esplicita proposta di delibera supportata da idonea documentazione e da eventuali pareri ritenuti necessari.

I sindaci nel vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione accertano, sulla base delle informazioni ricevute, che gli amministratori non compiano operazioni:



NORME DI COMPORTAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE

- estranee all'oggetto sociale;
- manifestamente imprudenti, azzardate e palesemente idonee pregiudicare l'integrità del patrimonio sociale;
- volte a prevaricare o modificare i diritti attribuiti dalla legge o dallo statuto ai singoli soci.

E altresì auspicabile che il collegio sindacale richieda all'organo amministrativo un'informativa particolarmente approfondita delle situazioni in cui si evidenzino rischi per la continuità aziendale.

Particolare attenzione deve essere, altresì, prestata all'informativa sulla pianificazione economica e finanziaria relativa a iniziative rilevanti sia per novità che per dimensione, sulle garanzie rilasciate dalla società e sulle garanzie richieste dalla stessa in merito alle operazioni effettuate.

Laddove l'analisi degli elementi costitutivi dei processi decisionali dovesse evidenziare dei rischi inerenti alla violazione dei principi di corretta amministrazione, il collegio sindacale richiede all'organo amministrativo l'attuazione delle opportune azioni, la cui realizzazione va monitorata nel corso dell'incarico, al fine di verificarne l'efficacia. Nel caso in cui essa non sia ritenuta sufficiente, il collegio adotta le azioni previste dalla legge per rimuovere eventuali violazioni.

Il collegio sindacale richiede, altresì, agli amministratori chiarimenti sul loro operato quando a seguito dell'attività di vigilanza riscontri criticità nel rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Nel caso in cui gli amministratori non forniscano i chiarimenti richiesti ovvero le informazioni fornite non siano sufficienti, il collegio segnala il loro operato al comitato esecutivo o al consiglio di amministrazione, se esistenti, ovvero all'assemblea dei soci. La convocazione dell'assemblea dei soci è richiesta al presidente del consiglio di amministrazione ovvero, qualora egli non provveda tempestivamente ovvero la violazione dei principi di corretta amministrazione sia di rilevante gravità e vi sia urgenza di provvedere, può essere effettuata direttamente dal collegio sindacale, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione.

In caso di inerzia dell'assemblea, qualora la violazione dei principi di corretta amministrazione integri le irregolarità di cui all'art. 2409 c.c., il collegio sindacale può presentare denuncia al tribunale secondo quanto stabilito dalla *Norma* 6.3.

Il collegio sindacale riassume le conclusioni dell'attività di vigilanza posta in essere in un apposito paragrafo della relazione da proporre all'assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio.

Commento

La formulazione dell'art. 2403 c.c. contribuisce a chiarire definitivamente che al collegio sindacale non compete un controllo di merito sull'opportunità e la convenienza delle scelte di gestione degli amministratori, ma solo un controllo di legittimità e di rispetto delle procedure e/o prassi operative, consentendo al collegio interventi preventivi o sostitutivi esclusivamente nel caso in cui le conseguenze delle delibere appaiano pregiudizievoli per la società.

L'obiettivo che l'attività di vigilanza sulla "corretta amministrazione" si pone consiste nell'accertare il comportamento degli amministratori, verificando che quest'ultimi effettivamente agiscano con la diligenza propria dell'incarico ricevuto.

Il raggiungimento di tale obiettivo comporta che l'operato degli stessi sindaci investa anche l'attività amministrativa. In particolare, i sindaci devono avere cognizione e vigilare sulla corretta e appropriata formazione del procedimento decisionale degli amministratori e non effettuare la verifica della bontà e convenienza delle scelte gestionali, le quali sono onere e compito primari dell'organo amministrativo.

Con riguardo alle operazioni maggiormente significative è necessario, altresì, che il collegio verifichi



che le scelte siano assunte sulla scorta delle migliori informazioni disponibili e, nel caso la società sia adeguatamente strutturata, sulla base di appropriati piani economici, patrimoniali e finanziari. In tale ambito assumono particolare importanza gli strumenti di pianificazione e controllo e soprattutto il riscontro della coerenza dei piani aziendali di medio-lungo periodo e quelli di breve periodo, nonché con la rendicontazione infrannuale.

Particolare attenzione va rivolta all'esame delle operazioni che vengano poste in essere nei confronti di soggetti che non costituiscono "terze economie" rispetto alla società. Si tratta di quelle operazioni nelle quali possono acquisire rilievo interessi concorrenti o confliggenti degli amministratori, o di parti correlate, con quelli della società.

Qualora l'operazione abbia una notevole rilevanza quantitativa e qualitativa, è opportuno verificare, altresì, l'esistenza di un parere di un esperto ovvero la realizzazione di *due diligence*.

L'effettuazione di significativi investimenti mediante ricorso a finanziamenti esterni che richiedono una adeguata verifica della pianificazione dell'investimento (eventualmente mediante predisposizione di un *business plan*), della valutazione delle alternative disponibili di finanziamento e della capacità della società di rimborsare i finanziamenti nei tempi concordati deve essere adeguatamente verificata dal collegio sindacale.

Norma 3.4. Vigilanza sull'adeguatezza e sul funzionamento dell'assetto organizzativo

Principi

Il collegio sindacale vigila sull'adeguatezza e sul concreto funzionamento dell'assetto organizzativo della società.

Per assetto organizzativo si intende il complesso delle direttive e delle procedure stabilite per garantire che il potere decisionale sia assegnato ed effettivamente esercitato a un appropriato livello di competenza e responsabilità.

Un assetto organizzativo è adeguato se presenta una struttura compatibile alle dimensioni della società, nonché alla natura e alle modalità di perseguimento dell'oggetto sociale.

Riferimenti normativi

Art. 2403, comma 1, c.c.

Criteri applicativi

Il collegio sindacale vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo all'inizio dell'incarico e nel corso dello stesso.

Il dovere di vigilanza del collegio sindacale è un compito di alta sorveglianza, ovvero, in via di principio, un controllo di sistema focalizzato sulla base dell'approccio al rischio, il quale si concentra su metodi, procedure e strumenti con cui l'azienda organizza la propria attività amministrativa.

Data la relazione di interdipendenza tra le dimensioni aziendali e l'assetto organizzativo, al crescere della dimensione aziendale la struttura organizzativa dovrebbe divenire più articolata e, conseguentemente, la società dovrebbe avvertire particolarmente l'esigenza di adottare procedure volte a monitorare i diversi processi aziendali. La modesta dimensione della società può consentire una minore formalizzazione degli assetti organizzativi in ragione della semplicità dei processi sia in termini di numero degli stessi sia con riferimento alla tipologia delle attività e al numero delle



persone coinvolte.

I sindaci valutano l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, ponendo particolare attenzione alla separazione e alla contrapposizione di responsabilità nei compiti e nelle funzioni; alla chiara definizione delle deleghe o dei poteri di ciascuna funzione e alla verifica costante da parte di ogni responsabile sul lavoro svolto dai collaboratori.

In via generale un assetto organizzativo può definirsi adeguato quando presenta i seguenti requisiti, in relazione alle dimensioni della società, alla natura e alle modalità di perseguimento l'oggetto sociale:

- redazione di un organigramma aziendale con chiara identificazione delle funzioni, dei compiti e delle linee di responsabilità;
- esercizio dell'attività decisionale e direttiva della società da parte dei soggetti ai quali sono attribuiti i relativi poteri;
- esistenza di procedure che assicurino la presenza di personale con adeguata competenza a svolgere le funzioni assegnate;
- presenza di direttive e di procedure aziendali, loro aggiornamento ed effettiva diffusione.

Ai fini della valutazione dell'assetto organizzativo notevole importanza assume la verifica della rispondenza fra la struttura decisionale aziendale e le deleghe depositate presso il registro delle imprese.

All'inizio dell'incarico, il collegio sindacale:

- legge i verbali precedenti relativi al periodo di tempo ritenuto significativo;
- acquisisce la conoscenza dell'assetto organizzativo aziendale, prendendo in considerazione l'oggetto sociale il settore di attività, il mercato in cui la società opera e la sua struttura interna;
- valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo;
- segnala agli amministratori, eventuali profili di rischio riscontrati nell'assetto organizzativo aziendale, sollecitando interventi correttivi, informandone anche il soggetto incaricato della revisione legale, se presente.

Nel corso dell'incarico, il collegio sindacale:

- pianifica e svolge interventi di vigilanza sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo;
- segnala agli amministratori, eventuali nuovi rischi riscontrati, informandone anche il soggetto incaricato della revisione legale, se presente;
- verifica l'efficacia delle misure di contenimento dei rischi.

Per la valutazione dell'assetto organizzativo il collegio sindacale si avvale anche dei risultati dell'attività svolta dal soggetto preposto alla revisione legale, considerando, in particolare, i rischi da questi segnalati.

Laddove l'analisi dovesse evidenziare rischi inerenti all'adeguatezza e al funzionamento dell'assetto organizzativo, il collegio sindacale richiede all'organo amministrativo l'attuazione delle opportune azioni di miglioramento, la cui realizzazione va monitorata nel corso dell'incarico, al fine di verificarne l'efficacia. Nel caso in cui essa non sia ritenuta sufficiente il collegio adotta le azioni previste dalla legge per rimuovere eventuali violazioni.

Il collegio sindacale riassume le conclusioni dell'attività di vigilanza posta in essere in un apposito paragrafo della relazione da proporre all'assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio.



Commento

L'adozione di un adeguato assetto organizzativo da parte della società consente di limitare la discrezionalità e mantenere la coerenza dei comportamenti al fine di conferire ordine all'operatività aziendale e accrescere la capacità di coordinamento e quindi l'efficienza delle diverse strutture funzionali.

Il sistema organizzativo, pur declinato secondo la dimensione e complessità dell'impresa, deve individuare in maniera sufficiente chiara l'attribuzione delle responsabilità, le linee di dipendenza gerarchica, la descrizione dei compiti e la rappresentazione del processo aziendale di formazione e attuazione delle decisioni. I poteri autorizzativi e di firma devono essere quindi assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali in essere.

Norma 3.5. Vigilanza sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema di controllo interno

Principi

Il collegio sindacale vigila sull'adeguatezza del sistema di controllo interno tenendo conto delle dimensioni e della complessità della società.

Il sistema di controllo interno può essere definito come l'insieme delle direttive, delle procedure e delle prassi operative adottate dall'impresa allo scopo di raggiungere, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, i seguenti obiettivi:

- *obiettivi strategici, volti ad assicurare la conformità delle scelte del management alle direttive ricevute e all'oggetto che la società si propone di conseguire, nonché a garantire la salvaguardia del patrimonio aziendale e a tutelare gli interessi degli stakeholders;*
- *obiettivi operativi, volti a garantire l'efficacia e l'efficienza delle attività operative aziendali;*
- *obiettivi di reporting, volti a garantire l'attendibilità e l'affidabilità dei dati;*
- *obiettivi di conformità, volti a assicurare la conformità delle attività aziendali, alle leggi e ai regolamenti in vigore.*

Un sistema di controllo interno risulta adeguato se permette la chiara e precisa indicazione dei principali fattori di rischio aziendale, ne consente il costante monitoraggio e la corretta gestione.

Il collegio sindacale può richiedere alla società che:

- *le modalità di svolgimento dell'attività di controllo interno consentano l'espressione di un giudizio complessivo sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema di controllo interno;*
- *la funzione di controllo interno predisponga la pianificazione annuale dei propri interventi di controllo, nonché produca dei resoconti periodici (report) sull'attività svolta da illustrare al collegio sindacale in occasione di incontri periodici.*

Riferimenti normativi

Art. 2403, comma 1, c.c.

Criteri applicativi

Sebbene il codice civile non preveda espressamente la vigilanza sul sistema di controllo interno fra i doveri del collegio sindacale, si ritiene opportuno che, in applicazione del più ampio dovere di vigilare sull'assetto organizzativo, il collegio sindacale vigili anche sull'adeguatezza e sul funzionamento del



sistema di controllo interno.

In tale ambito, il collegio effettua un controllo sintetico complessivo volto a verificare che le procedure aziendali consentano un efficiente monitoraggio dei fattori di rischio, nonché la pronta emersione e una corretta gestione delle criticità. L'adozione e il corretto funzionamento di un adeguato sistema di controllo interno è responsabilità esclusiva degli amministratori, mentre il collegio sindacale è chiamato a vigilare esclusivamente su tale adeguatezza e sul suo concreto funzionamento.

Nella valutazione dell'adeguatezza e del funzionamento del sistema di controllo interno, il collegio sindacale dà priorità alle direttive, procedure e prassi operative che governano le attività in relazione alle quali sono stati rilevati rischi significativi per l'impresa alla luce della loro rilevanza e della probabilità di accadimento.

Laddove l'analisi dovesse evidenziare rischi inerenti al sistema di controllo interno, il collegio sindacale richiede all'organo amministrativo l'attuazione delle opportune azioni, la cui realizzazione va monitorata nel corso dell'incarico, al fine di verificarne l'efficacia. Nel caso in cui le azioni di intraprese dall'organo amministrativo non siano ritenute sufficienti il collegio adotta le azioni previste dalla legge per rimuovere eventuali violazioni, dandone comunicazione anche al revisore e alla società di revisione.

Sul piano operativo, il collegio sindacale in particolare esamina la documentazione aziendale disponibile, come a titolo esemplificativo i manuali operativi, i regolamenti interni, l'organigramma e le eventuali altre mappature dei processi disponibili (pur se realizzate per altre finalità quali, ad esempio, la certificazione di qualità o la organizzazione dei processi stessi).

Il collegio sindacale può, altresì, scambiare informazioni con il revisore legale o la società di revisione legale; in particolare, può richiedere informazioni sui risultati dei controlli da questi svolti. Trova applicazione, pertanto, quanto disposto dalla *Norma* 5.3 in ordine all'acquisizione delle informazioni dal revisore legale o dalla società di revisione legale.

Il collegio sindacale riassume le conclusioni dell'attività di vigilanza posta in essere in un apposito paragrafo della relazione da proporre all'assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio.

Commento

La vigilanza sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo espressamente previsto dall'art. 2403 c.c. deve essere esercitata anche tendendo in considerazione le caratteristiche della società oggetto di controllo, nonché la complessità del contesto in cui essa opera. In particolare, dovrebbe sussistere, come già chiarito, una relazione di interdipendenza tra le dimensioni aziendali e la struttura organizzativa della società. Ne consegue che il collegio deve valutare l'adeguatezza del sistema di controllo interno sulla base di un giudizio che tenga conto delle dimensioni aziendali, della complessità del settore in cui la società opera, nonché degli obiettivi che si propone di conseguire.



Norma 3.6. Vigilanza sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile

Principi

Il collegio sindacale vigila sull'adeguatezza dell'assetto amministrativo-contabile e sul suo concreto funzionamento.

Il sistema amministrativo-contabile può definirsi come l'insieme delle direttive, delle procedure e delle prassi operative dirette a garantire la completezza, la correttezza e la tempestività di una informativa societaria attendibile, in accordo con i principi contabili adottati dall'impresa.

Un sistema amministrativo-contabile risulta adeguato se permette:

- *la completa, tempestiva e attendibile rilevazione contabile e rappresentazione dei fatti di gestione;*
- *la produzione di informazioni valide e utili per le scelte di gestione e per la salvaguardia del patrimonio aziendale;*
- *la produzione di dati attendibili per la formazione del bilancio d'esercizio.*

Riferimenti normativi

Art. 2403, comma 1, c.c.

Criteri applicativi

L'adeguatezza e il corretto funzionamento del sistema amministrativo-contabile è responsabilità esclusiva degli amministratori; il collegio sindacale è chiamato a vigilare su tale adeguatezza e sul suo concreto funzionamento.

La valutazione di adeguatezza richiesta al collegio sindacale è un giudizio professionale emesso sulla base di un'analisi delle caratteristiche del sistema, da porre a confronto con un modello teorico di riferimento identificato come *best practice*, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dell'impresa nella quale il collegio sindacale si trova a operare.

Il collegio sindacale effettua, anche a campione, analisi di conformità al fine di controllare il concreto funzionamento dell'assetto amministrativo-contabile.

In occasione dell'acquisizione di informazioni dalla società di revisione legale o dal revisore legale (attività disciplinata dalla *Norma 5.3*), il collegio può richiedere notizie in ordine ai controlli informativi e organizzativi istituiti dalla società.

Laddove l'analisi dovesse evidenziare rischi inerenti al sistema amministrativo-contabile, il collegio sindacale richiede all'organo amministrativo l'attuazione delle opportune azioni, la cui realizzazione va monitorata nel corso dell'incarico, al fine di verificarne l'efficacia. Nel caso in cui essa non sia ritenuta sufficiente il collegio adotta le azioni previste dalla legge per rimuovere eventuali violazioni.

Il collegio sindacale riassume le conclusioni dell'attività di vigilanza posta in essere in un apposito paragrafo della relazione da proporre all'assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio.

Commento

L'attività e le operazioni aziendali sono rappresentate da fatti di gestione e l'esistenza di un adeguato sistema amministrativo-contabile comporta la ragionevole garanzia della completa e attendibile rilevazione contabile di tali fatti. Si tratta, quindi, di verificare l'esistenza di un sistema idoneo ad



assicurare la completezza e correttezza dei dati economico-finanziari.

Operativamente si tratta di associare i fatti economici maggiormente rilevanti secondo la loro rischiosità complessiva con i processi gestionali che li alimentano, rilevandone le responsabilità gestionali, le direttive, le procedure e le prassi operative di governo delle attività, nonché gli strumenti (anche informatici) di gestione dei rischi di errore a esse associati.

È utile evidenziare, infine, che il soggetto incaricato della revisione legale, offre un importante riferimento esterno e indipendente, con particolare riguardo agli aspetti di attendibilità del sistema amministrativo-contabile.

Al fine di vigilare sull'adeguatezza dell'assetto amministrativo-contabile è, quindi, opportuna una periodica attività di scambio di dati e di informazioni tra il collegio sindacale e il soggetto incaricato della revisione legale, come precisato dalla *Norma 5.3*, alla quale si rinvia.

Norma 3.7. Vigilanza in ordine al bilancio di esercizio e alla relazione sulla gestione

Principi

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza da parte degli amministratori delle norme procedurali inerenti alla redazione, all'approvazione e alla pubblicazione del bilancio d'esercizio.

Riferimenti normativi

Artt. 2403, comma 1, 2423-2435-bis, 2441, 2446, 2447-novies c.c.

Criteri applicativi

Il collegio sindacale nella sua attività di vigilanza sul bilancio d'esercizio verifica l'osservanza, da parte degli amministratori, delle disposizioni del codice civile sul procedimento di formazione, controllo, approvazione e pubblicazione del bilancio di esercizio.

Il collegio sindacale effettua un controllo sintetico complessivo volto a verificare che il bilancio sia stato correttamente redatto. La verifica della rispondenza ai dati contabili spetta, infatti, al soggetto incaricato della revisione legale.

In particolare, il collegio verifica:

- che gli schemi di stato patrimoniale e conto economico siano conformi alle disposizioni degli artt. 2424, 2424-bis, 2425 e 2425-bis c.c.;
- che nella nota integrativa siano stati indicati i criteri di valutazione seguiti e che siano conformi alla legge (art. 2423-bis ss. c.c.) e ai principi contabili adottati;
- che la nota integrativa e la relazione sulla gestione abbiano il contenuto previsto dalla legge (rispettivamente dagli artt. 2427 e 2427-bis e 2428 c.c.);
- la completezza e chiarezza informativa della nota integrativa e della relazione sulla gestione alla luce dei principi stabiliti dalla legge;
- che la relazione sulla gestione fornisca adeguate informazioni, se rilevanti ai fini della valutazione della situazione economico-finanziaria, sui principali rischi e incertezze di natura sia organizzativa sia funzionale, cui la società è esposta, nonché sugli indicatori finanziari e non finanziari pertinenti all'attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale;
- che l'iscrizione in bilancio dei costi d'impianto e di ampliamento e dei costi di ricerca, sviluppo e pubblicità siano conformi alle prescrizioni dell'art. 2426, comma 1, n. 5, c.c.;



NORME DI COMPORTAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE

- che l'iscrizione in bilancio dell'avviamento sia conforme alle prescrizioni dell'art. 2426, comma 1, n. 6, c.c.;
- la correttezza e la legittimità dell'eventuale deroga dell'art. 2423, comma 4, c.c. cui abbiano fatto ricorso gli amministratori;
- la rispondenza del bilancio ai fatti e alle informazioni di cui il collegio sindacale è a conoscenza a seguito della partecipazione alle riunioni degli organi sociali, dell'esercizio dei suoi doveri di vigilanza e dei suoi poteri di ispezione e controllo (artt. 2403, 2403-bis, 2405 c.c.).

Qualora il collegio sindacale sia in possesso, in virtù della propria attività di vigilanza ovvero di altre fonti comunque disponibili, di notizie su determinati fatti o situazioni che incidono sulla rappresentazione in bilancio di operazioni sociali, o comunque nutra opinioni diverse sulla rappresentazione delle voci del bilancio, può richiedere ulteriori chiarimenti e informazioni all'organo amministrativo ovvero al revisore legale, se presente.

Nel caso in cui non siano forniti i chiarimenti richiesti ovvero le informazioni ricevute non siano sufficienti, il collegio manifesta le proprie osservazioni e proposte nella relazione presentata all'assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio come stabilito dalla *Norma 7.1*.

Il collegio sindacale svolge, inoltre, i seguenti compiti che presentano significativi profili contabili, acquisite, ove necessario, le opportune informazioni dall'organo incaricato della revisione legale dei conti:

- esprime il consenso per l'iscrizione in bilancio dei costi di impianto, e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale, ai sensi dell'art. 2426, comma 1, n. 5, c.c.;
- esprime il consenso per l'iscrizione in bilancio dell'avviamento, ai sensi dell'art. 2426, comma 1, n. 6, c.c.;
- formula, con apposita relazione, osservazioni sulla situazione patrimoniale della società nel caso in cui risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, ai sensi dell'art. 2446, comma 1, c.c.;
- formula il parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni in presenza di esclusione o di limitazione del diritto d'opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 6, c.c.;
- redige una relazione di accompagnamento al rendiconto finale del patrimonio destinato a uno specifico affare ai sensi dell'art. 2447-novies c.c.

Il collegio sindacale riassume le conclusioni dell'attività di vigilanza posta in essere in un apposito paragrafo della relazione da proporre all'assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio.

Commento

Nel caso in cui al collegio sindacale sia demandato esclusivamente l'espletamento della funzione di vigilanza sulla amministrazione e non anche la revisione legale, il collegio sindacale è chiamato a svolgere sul bilancio d'esercizio esclusivamente l'attività di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto.

Ciò significa che al revisore legale compete la verifica analitica delle principali voci, sia sotto il profilo della rispondenza alla contabilità, sia sotto il profilo dell'applicazione delle regole di redazione, mentre al collegio sindacale spetta esclusivamente il controllo sull'osservanza da parte degli amministratori delle norme procedurali inerenti alla formazione, deposito e pubblicazione, non dovendo effettuare controlli analitici di merito sul contenuto del bilancio né esprimere un giudizio sulla sua attendibilità.

Il collegio sindacale non ha, quindi, alcun obbligo di eseguire procedure di controllo per accertare la verità-correttezza e la chiarezza del bilancio.



NORME DI COMPORTAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE

Per quanto concerne la relazione sulla gestione, l'attività di vigilanza riguarda l'accertamento della sussistenza del contenuto obbligatorio secondo quanto previsto dall'art. 2428 c.c.



Norma 3.8. Vigilanza in ordine al bilancio consolidato e alla relazione sulla gestione

Principi

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza delle norme procedurali inerenti alla redazione e alla pubblicazione del bilancio consolidato.

Riferimenti normativi

Art. 41 del D.Lgs. 4 aprile 1991, n. 127

Criteri applicativi

Nell'ambito della sua attività di vigilanza sulla legge e sui principi di corretta amministrazione, il collegio sindacale, il quale non sia incaricato della revisione legale dei conti, può esprimere, in ambito assembleare o in altro ambito, proprie osservazioni e proposte sul bilancio consolidato.

In particolare, il collegio:

- in occasione della sua nomina, richiede all'organo amministrativo un'informazione scritta sulla composizione del gruppo e dei rapporti di partecipazione come definiti dall'art. 2359 c.c. e dall'art. 26 del D.Lgs. n. 127/1991;
- rileva, nell'ambito della struttura organizzativa della capogruppo, l'esistenza di una funzione responsabile dei rapporti con le società controllate e collegate e ne valuta l'efficienza e l'operatività;
- acquisisce la relazione di revisione predisposta a norma dell'art. 14 del D.Lgs. n. 39/2010 nel caso in cui non gli sia affidata la revisione legale;
- nell'attività di vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, ottiene dall'organo amministrativo tempestive informazioni sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate nell'ambito dei rapporti di gruppo;
- scambia dati e informazioni rilevanti con il revisore legale o con la società di revisione legale;
- svolge sul bilancio consolidato e sulla relazione consolidata sulla gestione le medesime attività di vigilanza previste dalla *Norma 3.7* in tema di bilancio d'esercizio.

Il collegio sindacale riassume le conclusioni dell'attività di vigilanza posta in essere in un apposito paragrafo della relazione da proporre all'assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio.

Commento

La norma in esame si applica quando al collegio sindacale, per obbligo di legge o per scelta effettuata nello statuto, non sia attribuita la revisione legale.

Va tuttavia evidenziato che in capo al collegio sindacale non incaricato della revisione legale dei conti non è previsto alcun obbligo di relazione né di formali espressioni di giudizio, che sono invece richiesti al revisore legale. Ciò non impedisce al collegio la facoltà di esprimere in ambito assembleare o in altro ambito, opinioni e proposte sul bilancio consolidato, anche discordi rispetto a quelle del revisore legale.



4. PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DEGLI ORGANI SOCIALI

Principi

Ai fini dell'adempimento dei doveri di vigilanza, i sindaci devono partecipare alle assemblee dei soci, nonché alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo. Tale dovere qualifica in modo rilevante la funzione tanto da essere sanzionato con la decadenza nei casi previsti dalla legge.

Il sindaco che non partecipa alla riunione è tenuto ad acquisire copia del verbale della riunione per prenderne conoscenza e ad acquisire dagli altri sindaci o dagli amministratori le informazioni ritenute necessarie od opportune.

Il collegio sindacale può impugnare le deliberazioni degli organi sociali che non siano assunte in conformità della legge o dello statuto.

Il collegio sindacale è tenuto ad accertare che siano osservate le formalità e le norme, fissate dalla legge e dallo statuto, per la regolare convocazione e costituzione degli organi sociali e, nel corso delle riunioni, deve verificarne il regolare svolgimento.

Il collegio sindacale è tenuto a intervenire nel corso del dibattito, qualora ravvisi violazioni della legge o dello statuto della società ovvero dei principi di corretta amministrazione, manifestando il proprio motivato dissenso o le proprie riserve e chiedendone la relativa verbalizzazione.

Qualora, nonostante l'intervento dei sindaci, fossero assunte deliberazioni ritenute in contrasto con la legge o con lo statuto ovvero ancora nell'eventualità che le deliberazioni assunte non siano tempestivamente sostituite con altre conformi alla legge e allo statuto, i sindaci sono legittimati a impugnare dette deliberazioni.

Nel caso di violazione dei principi di corretta amministrazione che non siano rilevati o rilevabili nel corso della riunione ma solo successivamente, i sindaci devono tempestivamente segnalare tale violazione all'organo amministrativo ovvero, in caso di inerzia, all'assemblea affinché assuma gli opportuni provvedimenti.

Al fine di una consapevole partecipazione alla riunione e della possibilità di tempestivi interventi, è opportuno che i sindaci partecipino alle riunioni adeguatamente informati e documentati sui temi che costituiranno oggetto di valutazione e di deliberazione. A tale riguardo appare altresì opportuno, se del caso, che i sindaci facciano annotare nel verbale dell'adunanza il difetto di preventiva informazione che ha impedito il formarsi di un meditato convincimento sull'argomento, anche a prescindere da eventuali impugnative delle relative deliberazioni.

Le opinioni espresse nel corso delle riunioni sono, in linea di principio, espressione di una valutazione collegiale. Pertanto è opportuno che il sindaco che desideri intervenire nel corso della riunione si accerti preventivamente che la propria opinione sia coincidente con quella del collegio, precisando, in caso contrario, che l'opinione è espressa a titolo personale.



Norma 4.1. Partecipazione all'assemblea dei soci, alle assemblee speciali degli azionisti, all'assemblea degli obbligazionisti e dei portatori di strumenti finanziari

Riferimenti normativi

Artt. 2376, 2377, 2378, 2403, 2405, 2415, u.c., 2479-ter c.c.

Criteri applicativi

I sindaci devono partecipare all'assemblea dei soci e alle assemblee speciali degli azionisti mentre possono partecipare all'assemblea degli obbligazionisti e dei portatori di strumenti finanziari.

Nel corso della riunione, i sindaci riferiscono all'assemblea in merito a:

- le irregolarità significative, non sanate, di cui sono venuti a conoscenza, anche per il tramite delle segnalazioni del soggetto incaricato della revisione legale, se presente;
- le denunce presentate dai soci ai sensi dell'art. 2408 c.c.;
- le denunce proposte al tribunale ai sensi dell'art. 2409 c.c.;
- l'esercizio dell'azione di responsabilità contro gli amministratori ai sensi dell'art. 2393 c.c.;
- le ulteriori iniziative eventualmente adottate dal collegio stesso.

Nell'assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio i sindaci devono riferire sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati e formulare le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione (art. 2429, comma 2, c.c.).

Norma 4.2. Partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo

Riferimenti normativi

Artt. 2388, 2391, 2403, 2405, 2406, 2475-ter c.c.

Criteri applicativi

Nel caso di decisioni censurabili, data la necessaria rapidità di reazione, oltre agli altri rimedi previsti dalla legge, il collegio sindacale può richiedere agli amministratori la tempestiva convocazione dell'assemblea dei soci innanzi alla quale il collegio presenta apposita relazione sulle violazioni riscontrate.

Nel caso in cui tale richiesta non venga recepita, qualora le violazioni individuate siano di rilevante gravità e vi sia urgenza di provvedere, il collegio, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, può provvedere direttamente alla convocazione dell'assemblea al fine di informare tempestivamente i soci delle violazioni riscontrate (art. 2406, comma 2, c.c.).

In caso di inerzia dell'assemblea, qualora la deliberazione assunta integri le irregolarità di cui all'art. 2409 c.c., il collegio sindacale può proporre denuncia al tribunale.

Nel caso in cui un amministratore, il quale si trovi ad avere in una determinata operazione della società un interesse, per conto proprio o di terzi, non adempia al dovere di comunicare tale situazione agli altri amministratori oppure nel caso in cui la deliberazione del consiglio o del comitato esecutivo sia adottata con il voto determinante dell'amministratore interessato, il collegio sindacale, laddove ne venga a conoscenza, può impugnare la deliberazione, qualora la medesima possa recare



danno alla società (art. 2391 c.c.).

Nelle società a responsabilità limitata, nel caso in cui un amministratore si trovi ad avere in una determinata operazione della società un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della società, il collegio sindacale può impugnare la decisione del consiglio di amministrazione che sia adottata con il voto determinante dell'amministratore interessato, qualora la medesima possa recare un danno alla società (cfr. art. 2475-ter c.c.).

In ogni caso, se dalla condotta degli amministratori contraria alle norme di legge, di statuto e/o ai principi di corretta amministrazione sia derivato un danno alla società, ai creditori sociali o ai soci, il collegio sindacale può promuovere l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori (art. 2393 c.c.).

Norma 4.3. Partecipazione alle decisioni degli organi di società a responsabilità limitata

Riferimenti normativi

Artt. 2406, 2475, 2479, 2479-ter c.c.

Criteri applicativi

Nel caso di decisioni da assumersi mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, il collegio sindacale deve verificare la conformità della procedura adottata alle previsioni dell'art. 2475 c.c. e alle disposizioni statutarie che autorizzano tali decisioni, ne disciplinano la formazione e ne regolano il perfezionamento della volontà.

Commento

La partecipazione alle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo costituisce un indispensabile strumento a disposizione dei sindaci per l'adempimento dei doveri di vigilanza. Si consideri, infatti, che la partecipazione alle riunioni degli organi sociali non solo assicura l'acquisizione di informazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività di vigilanza da esercitare *ex post* sui risultati dell'attività di gestione, ma consente, altresì, di valutare *ex ante* se le proposte del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo siano rispondenti alla legge, all'atto costitutivo e ai principi di corretta amministrazione.

In particolare, la presenza nelle adunanze degli organi sociali consente ai sindaci di intervenire sulle potenziali delibere prima che la loro effettiva esecuzione possa determinare effetti *contra legem* o negativi, ovvero tali da mettere in discussione i principi di corretta amministrazione nonché l'integrità patrimoniale.

Relativamente alla disponibilità di flussi informativi adeguati per un efficiente svolgimento della funzione di vigilanza, il collegio sindacale è chiamato a considerare attentamente la struttura di *governance* e le procedure interne adottate dalla società. Particolare attenzione deve essere posta alla ricezione periodica di informazioni da parte degli amministratori.

Si consideri, ad esempio, che meno favorito nell'acquisizione delle informazioni è sicuramente il collegio sindacale delle società al cui vertice vi sia un amministratore unico. L'amministratore unico, infatti, agisce autonomamente e non ha nessun obbligo di informativa, preventiva o successiva, nei riguardi dei sindaci. In simili circostanze appare opportuno che il collegio sindacale incontri ovvero richieda periodicamente, con cadenza almeno semestrale, all'amministratore unico notizie in forma



NORME DI COMPORTAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE

scritta sull'andamento della gestione e sulle principali operazioni sociali (confronta *Norma 5.2*).

Analogamente, particolare attenzione dovrebbe essere posta nello svolgimento dell'attività di vigilanza nei casi in cui il consiglio di amministrazione abbia attribuito ampi poteri a un amministratore delegato. Anche in questi casi è opportuno che il collegio sindacale periodicamente incontri ovvero richieda all'amministratore delegato notizie in forma scritta sull'andamento della gestione e sulle principali operazioni sociali (confronta *Norma 5.2*).



5. POTERI DEL COLLEGIO SINDACALE

Principi

I sindaci, esercitando i poteri loro attribuiti dalla legge, in concomitanza con l'attività di gestione svolta dagli amministratori, si assicurano un costante flusso di informazioni concernenti le operazioni sociali attuate e quelle in corso, nonché l'andamento della società.

L'ottenimento di tali informazioni da parte dei sindaci avviene tramite la partecipazione alle riunioni degli organi sociali, mediante l'acquisizione e lo scambio di dati e notizie rilevanti per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza, nonché tramite l'esercizio di specifici poteri ispettivi e di controllo.

Norma 5.1. Atti di ispezione e controllo

Riferimenti normativi

Art. 2403-bis, commi 1 e 3, c.c.

Criteri applicativi

I sindaci possono, in qualsiasi momento, senza che alcun limite o restrizione possa essergli eccepita, procedere ad atti di ispezione e di controllo.

Tali poteri sono esercitati, di norma, in via collegiale.

Qualora un sindaco ritenesse comunque di procedere autonomamente ad atti di ispezione e controllo, è opportuno che di essi, così come dei riscontri effettuati e dei risultati ottenuti, sia data tempestiva informazione scritta, anche attraverso specifico verbale, agli altri componenti.

Si ritiene altresì opportuno che, in ragione dell'importanza che il collegio sindacale riveste nella circolazione dell'informazione, sia previsto un periodico confronto con altri organi di controllo eventualmente presenti in virtù di norme di legge o dello statuto.

Gli atti di ispezione e di controllo effettuati dal collegio devono essere oggetto di apposita verbalizzazione. Il verbale deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti.

Commento

Secondo l'attuale disciplina il potere di eseguire atti di ispezione e controllo è esercitabile dal sindaco anche individualmente; tuttavia, è auspicabile, stante la natura collegiale dell'organo di controllo, che il potere in esame sia esercitato, in via primaria, collegialmente.

In altri termini, si ritiene opportuno che il componente che intenda avvalersi di tale potere solleciti preventivamente una deliberazione collegiale in merito. Conseguentemente, il sindaco dovrebbe attivarsi solo in via sussidiaria, ossia in caso di deliberazione difforme, impossibilità di convocazione o di deliberare da parte del collegio oppure nei casi di indifferibile urgenza.

Si consideri, inoltre, che tali ispezioni e controlli costituiscono attività propedeutica e complementare al regolare, coordinato e informato funzionamento del collegio sindacale, nonché all'assunzione di decisioni che, in ogni caso, devono avere il carattere della collegialità.

Il collegio sindacale oggi riveste un ruolo di tale rilevanza nella circolazione e nella valutazione dell'informazione da essere il vero crocevia dei flussi informativi tra i diversi organi e funzioni sociali. Proprio per questa ragione è aumentata la necessità di confronto con gli altri soggetti che, per norma



statutaria o di legge, controllano il corretto funzionamento della società. Da ciò discende la necessità di un confronto periodico con questi soggetti. Tale scambio informativo appare particolarmente opportuno e meritevole di un'adeguata programmazione in sede di pianificazione dell'attività del collegio.

Norma 5.2. Rapporti con l'organo amministrativo

Riferimenti normativi

Artt. 2381, comma 5, 2403-*bis*, comma 2, c.c.

Criteri applicativi

Il collegio sindacale può richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, anche con riguardo alle società controllate.

I dati e le informazioni fornite dagli amministratori, sia a seguito degli obblighi di informazione cui sono tenuti, sia a seguito di richiesta di notizie da parte del collegio sindacale, devono - tra l'altro - riguardare:

- l'assetto organizzativo, amministrativo-contabile della società;
- l'attività svolta e le operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e dalle società da essa controllate;
- le operazioni in cui un amministratore abbia un interesse per conto proprio o di terzi, salvo quanto previsto dagli artt. 2391 e 2475-*ter* c.c.

Le informazioni richieste agli amministratori possono essere rilasciate per iscritto dagli stessi, con un apposito rapporto, oppure verbalmente. In questo ultimo caso, è opportuno che il collegio sindacale comunichi agli amministratori il proprio verbale, che riepilogherà i dati e le informazioni ricevute, chiedendo conferma del contenuto.

In ogni caso, il verbale deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti.

Non è necessaria un'autonoma verbalizzazione del collegio sindacale quando le informazioni sono fornite in occasione di un'adunanza del consiglio di amministrazione, anche a seguito dello specifico obbligo degli organi delegati di riferire sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Le fonti informative del collegio sindacale sono rappresentate da tutte le comunicazioni di cui lo stesso è destinatario, o su cui è chiamato a esprimere il proprio parere, o a formulare osservazioni; in particolare:

- le notizie degli amministratori delegati circa il generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate (art. 2381, comma 5, c.c.);
- la denuncia da parte dei soci di fatti censurabili posti in essere dagli amministratori (art. 2408 c.c.);
- le notizie circa ogni interesse degli amministratori in una determinata operazione della società (art. 2391 c.c.);



- le notizie di dissenso di un amministratore rispetto alle delibere assunte dal consiglio di amministrazione (art. 2392, comma 3, c.c.);
- la notifica dell'azione sociale di responsabilità esercitata dai soci (art. 2393-*bis* c.c.);
- la comunicazione dell'amministratore che rinuncia al suo ufficio (art. 2385 c.c.);
- la relazione sulle proposte di aumento di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione (art. 2441, comma 6, c.c.);
- la relazione sulla situazione patrimoniale della società il cui capitale è diminuito oltre un terzo per perdite (artt. 2446 e 2482-*bis* c.c.);
- il rendiconto finale del patrimonio destinato allo specifico affare (art. 2447-*novies* c.c.);
- la relazione sulla gestione e il bilancio (art. 2429 c.c.).

In tali circostanze il collegio sindacale verifica l'adempimento dell'eventuale dovere informativo a carico degli amministratori e, in caso di omissione, verbalizza la violazione ed eventualmente ne sollecita l'adempimento.

Commento

È utile evidenziare che, oltre al potere attribuito ai sindaci di chiedere notizie agli amministratori, l'attuale normativa pone un corrispondente obbligo informativo anche in capo agli organi delegati. Questi, infatti, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi, devono riferire al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate (art. 2381, comma 5, c.c.).

Anche al fine di acquisire elementi probativi sull'acquisizione delle informazioni necessarie per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, è opportuno che il collegio sindacale, se di tale informativa non sia data evidenza negli atti di altro organo sociale, dia atto dell'adempimento del dovere informativo nel libro delle adunanze e delle deliberazioni, menzionando le informazioni richieste e quelle acquisite.

Norma 5.3. Rapporti con il revisore legale o con la società di revisione legale

Riferimenti normativi

Artt. 2403-*bis*, comma 3, 2409-*septies* c.c.

Criteri applicativi

Il collegio sindacale scambia periodicamente dati e informazioni con il revisore legale o con la società di revisione legale, ove presente, per l'espletamento dei rispettivi compiti.

La diversa natura e funzione dei soggetti interessati fa sì che le informazioni che essi possiedono sono diverse. Pertanto le informazioni che il collegio sindacale scambia con il soggetto incaricato della revisione legale devono intendersi limitate a quelle necessarie a quest'ultimo per svolgere la propria funzione.

Salvo casi specifici che richiedano maggiore frequenza, è opportuno che il collegio sindacale incontri il soggetto incaricato o responsabile della revisione legale almeno una volta nel corso dell'esercizio e acquisisca informazioni da quest'ultimo in occasione delle fasi di avvio delle attività e di quelle



conclusive di verifica del bilancio.

Ogni incontro deve essere oggetto di verbalizzazione nella quale vengono sintetizzati i principali aspetti emersi dallo scambio di informazioni.

In particolare, nel verbale devono evidenziarsi:

- i dati e le informazioni ricevuti dal soggetto incaricato della revisione legale;
- i dati e le informazioni comunicati al soggetto incaricato della revisione legale;
- l'inesistenza di dati e informazioni specificatamente richiesti al soggetto incaricato della revisione legale, cui non sia seguita la dovuta comunicazione;
- la mancata comunicazione di dati o informazione richiesti da parte del soggetto incaricato della revisione legale.

Sono oggetto di scambio nei limiti più sopra richiamati:

- i dati e le informazioni ritenuti rilevanti, opportuni o utili per lo svolgimento dell'attività di vigilanza con particolare attenzione, in relazione al tipo di controllo effettuato dal soggetto incaricato della revisione legale, a tutti quegli elementi di natura contabile che possano costituire indizi di un comportamento illegittimo o comunque anomalo da parte della società;
- i dati e le informazioni rilevanti in ordine:
 - all'osservanza della legge e dello statuto;
 - alla struttura organizzativa e al sistema di controllo interno;
 - alla continuità aziendale;
 - al funzionamento del sistema amministrativo-contabile;
- le comunicazioni e le richieste, scritte e verbali, del soggetto incaricato della revisione legale agli amministratori e ai dirigenti;
- l'esistenza di fatti censurabili rilevati dal soggetto incaricato della revisione legale.

In particolare, in occasione delle fasi conclusive di verifica del bilancio, il collegio sindacale richiede al soggetto incaricato della revisione legale:

- la comunicazione del piano di revisione applicato e delle procedure svolte;
- le notizie in ordine a problematiche relative al bilancio e alla relazione sulla gestione;
- il contenuto delle relazioni che intende emettere.

Il collegio sindacale richiede copia della relazione o copia delle eventuali lettere di commento alla direzione emesse dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Pur in assenza di una espressa previsione normativa al riguardo, deve ritenersi che la relazione del soggetto incaricato della revisione legale sul bilancio d'esercizio debba precedere quella del collegio sindacale il quale, anche sulla base di questa, può esprimere il suo fondato giudizio in merito.

Commento

Il collegio sindacale ha rapporti, diretti e autonomi, con il revisore legale o con la società di revisione legale. In particolare, nell'espletamento della propria attività di vigilanza, il collegio è chiamato, da un lato, ad attuare un reciproco scambio di dati e informazioni rilevanti per l'espletamento delle rispettive funzioni di controllo (art. 2409-septies c.c.), dall'altro, a partecipare alla nomina e revoca del soggetto incaricato della revisione legale (art. 13 D.Lgs. n. 39/2010).



Norma 5.4. Rapporti con la funzione di controllo interno

Riferimenti normativi

Art. 2403 c.c.

Criteri applicativi

Il collegio sindacale acquisisce informazioni relative al sistema di controllo interno e al suo concreto funzionamento in conformità a quanto previsto dalle *Norme* 3.4 e 3.5.

In particolare, il collegio sindacale acquisisce dal preposto a tale funzione, ovvero, se quest'ultimo non è presente, dall'organo amministrativo le informazioni relative alla struttura organizzativa, alle eventuali anomalie riscontrate nell'operatività delle procedure di controllo, nonché ai rischi identificati e alle procedure definite per la gestione e il contenimento.

Il collegio sindacale può stabilire con il preposto al sistema di controllo interno, ove presente, termini e modalità per lo scambio di informazioni rilevanti concordando, eventualmente, un programma di incontri nel corso dell'anno. È opportuno che il collegio sindacale incontri almeno una volta nel corso dell'esercizio il preposto al sistema di controllo interno e si assicuri di ricevere dallo stesso una relazione informativa periodica.

Commento

Nel caso in cui la società abbia deciso di adottare un sistema di controllo interno maggiormente strutturato e di nominare un soggetto specificatamente preposto a tale funzione, quest'ultimo soggetto evidentemente costituisce per il collegio sindacale un importante interlocutore.

Norma 5.5. Rapporti con l'organismo di vigilanza

Riferimenti normativi

D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231

Criteri applicativi

In presenza dell'organismo di vigilanza e nel caso in cui esso non sia formato in tutto o in parte da componenti del collegio sindacale, quest'ultimo acquisisce informazioni al fine di verificare gli aspetti inerenti all'autonomia, all'indipendenza e alla professionalità necessarie per svolgere efficacemente l'attività a esso assegnata. Il collegio sindacale deve quindi acquisire dall'organismo le informazioni relative al modello organizzativo adottato dalla società e al suo funzionamento, per valutare l'operatività dell'organismo di vigilanza e la congruità delle valutazioni e l'adeguatezza delle indicazioni da quest'ultimo adottate. Il collegio sindacale può stabilire con l'organismo di vigilanza termini e modalità per lo scambio di informazioni rilevanti concordando, eventualmente, un programma di incontri nel corso dell'anno.

Nel caso in cui, viceversa, la società non abbia fatto tale scelta è comunque opportuno che il collegio sindacale solleciti una adeguata riflessione in merito.

È opportuno altresì che il modello organizzativo preveda in capo all'organismo di vigilanza obblighi di informazione nei confronti del collegio sindacale in merito all'adeguatezza del modello e alla sua efficace attuazione.



Commento

Nelle società che abbiano adottato un modello organizzativo per la prevenzione dei reati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, l'organismo di vigilanza a tal fine istituito costituisce un importante interlocutore per il collegio sindacale; ciò in quanto il modello organizzativo, soggetto alle attività di verifica di detto organismo di vigilanza, è parte del sistema di controllo interno di cui il collegio sindacale valuta l'adeguatezza e il funzionamento.

La necessità che il collegio sindacale verifichi la corretta adozione del modello organizzativo e l'effettiva operatività dell'organismo di vigilanza è determinata, fra l'altro, dalla severità del sistema sanzionatorio previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 che, con diverse misure, potrebbe compromettere le prospettive di continuità aziendale.

Nel caso in cui l'organismo di vigilanza sia costituito in tutto o in parte dai membri del collegio sindacale tale flusso informativo acquisisce, evidentemente, migliore diffusione e maggiore tempestività.

Norma 5.6. Rapporti con gli organi di controllo delle società controllate

Riferimenti normativi

Artt. 2359, 2403-bis, commi 2 e 3, c.c.

Criteri applicativi

In caso di situazioni di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c., la funzione di vigilanza del collegio sindacale si estende anche all'attività svolta dalla società attraverso le società controllate. Particolare attenzione deve essere posta all'esame delle operazioni infragruppo.

A tal fine, il collegio sindacale può:

- chiedere agli amministratori della società (anche con riferimento a determinati affari) notizie relative alle società controllate;
- scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate.

A tal fine, il collegio sindacale concorda con i corrispondenti organi delle società controllate termini e modalità per lo scambio di informazioni rilevanti prevedendo, eventualmente, incontri periodici.

Possono essere oggetto di reciproco scambio le informazioni ritenute utili ad adempiere le funzioni di propria competenza. In particolare, sono da considerarsi rilevanti le informazioni relative a:

- funzionamento dei sistemi di amministrazione e controllo;
- andamento generale dell'attività sociale.

I sindaci possono, altresì, chiedere all'organo amministrativo di acquisire dagli amministratori delle controllate tutte le informazioni ritenute rilevanti per vigilare sull'attività della società controllante.

I dati e le informazioni acquisite anche durante gli eventuali incontri devono essere oggetto di verbalizzazione da riportare nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale e sottoscritta dagli intervenuti.

Commento

Lo scambio di informazioni tra gli organi di controllo del gruppo è un'attività particolarmente



importante per il corretto scambio di informazioni all'interno degli stessi. Tale importanza aumenta al crescere della dimensione del gruppo e della complessità della catena di controllo. Di conseguenza può essere necessario definire anche incontri periodici nei quali scambiarsi le informazioni più rilevanti.

Norma 5.7. Potere di convocazione dell'assemblea dei soci

Riferimenti normativi

Artt. 2406, 2408 c.c.

Criteri applicativi

I sindaci, allorché provvedano a convocare l'assemblea dei soci, sono tenuti a darne preventiva comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione o all'amministratore unico. In mancanza del presidente del consiglio di amministrazione la preventiva comunicazione deve essere indirizzata a tutti gli amministratori in carica, affinché i medesimi siano debitamente informati.

Il potere di convocazione dell'assemblea è attribuito all'organo di controllo in forma collegiale. Conseguentemente, la convocazione deve essere deliberata dal collegio sindacale.

Se un componente ritiene opportuno che il collegio si avvalga di tale potere, deve prospettarlo nel corso delle riunioni periodiche del collegio o richiedere una specifica riunione al fine di sollecitare la deliberazione collegiale in merito.

Il collegio può delegare al presidente il compimento degli atti inerenti e conseguenti alla convocazione dell'assemblea (redazione dell'avviso di convocazione e notifica dello stesso).

Il collegio sindacale redige l'ordine del giorno e, se ritenuto opportuno, può predisporre una specifica relazione scritta da proporre all'assemblea dei soci.

Qualora la legge o lo statuto non prevedano un termine entro il quale convocare l'assemblea, la convocazione si considera omessa quando sono interamente trascorsi trenta giorni dal momento in cui gli amministratori o i sindaci sono venuti a conoscenza del presupposto che rende obbligatoria la convocazione dell'assemblea.

Commento

Il potere-dovere di convocazione dell'assemblea dei soci è attribuito ai sindaci collegialmente sia come obbligo proprio, qualora nell'espletamento del loro incarico ravvisino fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere, sia come potere sostitutivo, nei casi di inadempimento da parte dell'organo amministrativo.



6. RISCONTRO E DENUNZIA DI FATTI CENSURABILI

Norma 6.1. Riscontro di fatti censurabili

Principi

Il collegio sindacale nei casi in cui riscontra fatti censurabili esercita i poteri di reazione a esso attribuiti dalla legge.

Riferimenti normativi

Artt. 2403, 2406, comma 2, 2408, 2409 c.c.

Criteri applicativi

Il collegio sindacale, laddove venga a conoscenza di fatti censurabili determinanti violazioni della legge, dello statuto o dei principi di corretta amministrazione oppure l'inadeguatezza dell'assetto organizzativo e amministrativo-contabile, deve darne tempestiva notizia all'organo amministrativo affinché siano adottati gli opportuni provvedimenti preventivi o correttivi.

Qualora gli amministratori non pongano rimedio ai rischi concreti conseguenti alle azioni ipotizzate o intraprese, il collegio sindacale può richiedere ai medesimi la convocazione dell'assemblea dei soci, alla quale il collegio medesimo deve presentare apposita relazione.

Qualora i fatti individuati siano di rilevante gravità e vi sia urgenza di provvedere, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, il collegio sindacale può provvedere direttamente alla convocazione dell'assemblea dei soci.

In caso di inerzia dell'assemblea, se i fatti censurati integrano le irregolarità di cui all'art. 2409 c.c., il collegio sindacale può presentare la denuncia al tribunale (*Norma 6.3*).

Commento

Le attività del collegio sindacale sono finalizzate, tra l'altro, a valutare preventivamente, a monitorare contestualmente e a controllare successivamente il rispetto della legge, dell'atto costitutivo, dello statuto e dei principi di corretta amministrazione da parte dell'organo amministrativo, nonché l'adeguatezza e il funzionamento dell'assetto organizzativo e amministrativo-contabile.

Laddove, a seguito dell'attività di vigilanza, i sindaci riscontrino situazioni di inosservanza delle norme di legge, delle prescrizioni dello statuto e/o di disposizioni regolamentari, nonché di violazione dei principi di corretta amministrazione, nonché l'adeguatezza e il funzionamento dell'assetto organizzativo e amministrativo-contabile, i medesimi sono chiamati ad attivarsi in relazione ai poteri di reazione che la legge loro concede.

La misura della reazione deve essere commisurata alla gravità e alla rilevanza dei fatti censurati, tenendo conto anche della natura e delle modalità di perseguimento dell'oggetto sociale, delle dimensioni della società e del settore di attività in cui la società opera.



Norma 6.2. Denuncia ex art. 2408 c.c.

Principi

Il collegio sindacale indaga sui fatti censurabili denunciati dai soci e ne riferisce all'assemblea.

Riferimenti normativi

Art. 2408 c.c.

Criteri applicativi

Nel caso in cui un socio o più soci denunzino a norma di legge o di statuto fatti censurabili al collegio sindacale, i sindaci devono tempestivamente esaminare la denuncia al fine di valutarne la fondatezza.

Se la denuncia appare fondata, il collegio svolge le necessarie indagini e, laddove necessario, richiede agli amministratori di intervenire affinché adottino gli opportuni provvedimenti.

Qualora ciò non avvenga ovvero anche in caso di inerzia degli amministratori, il collegio sindacale in presenza di fatti censurabili di rilevante gravità o qualora vi sia urgente necessità di provvedere procede alla convocazione dell'assemblea, alla quale presenta una propria circostanziata relazione sulle indagini svolte e i relativi riscontri.

In ogni caso, se i fatti riscontrati a seguito della denuncia da parte dei soci integrano le irregolarità di cui all'art. 2409 c.c., il collegio sindacale può presentare la denuncia al tribunale.

Se, al contrario, a seguito delle indagini esperite e alle azioni correttive intraprese, i fatti rilevati risultano sanati e ne sia impedito il ripetersi, il collegio ne dà tempestiva comunicazione al socio denunciante e, successivamente, ne dà notizia nella prima assemblea utile, senza cioè provvedere a una specifica e apposita convocazione.

Nel caso in cui la denuncia appaia infondata, il collegio ne dà tempestiva comunicazione al socio denunciante e, successivamente, ne dà notizia:

- nella prima assemblea utile, nel caso in cui la denuncia sia stata proposta da tanti soci che rappresentino il ventesimo del capitale sociale ovvero da tanti soci che, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, rappresentino il cinquantesimo del capitale sociale, salvo che lo statuto non preveda percentuali minori di partecipazione;
- nella propria relazione annuale, qualora la denuncia sia stata presentata da un solo socio o da un numero di soci inferiore rispetto alla menzionata minoranza qualificata.

Commento

A seguito della denuncia dei soci legittimati il collegio sindacale ha l'obbligo di attivarsi, svolgendo primariamente le indagini necessarie al fine di raccogliere ulteriori informazioni e accertare la fondatezza dei fatti denunciati.

Se la denuncia è fondata il collegio interviene affinché gli stessi organi sociali – gli amministratori ovvero, in caso di loro inerzia, l'assemblea dei soci – adottino gli opportuni provvedimenti o comportamenti preventivi o correttivi.



Norma 6.3. Denuncia ex art. 2409 c.c.

Principi

Il collegio sindacale provvede alla denuncia al tribunale, in caso di fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate.

Riferimenti normativi

Art. 2409 c.c.

Criteri applicativi

Il collegio sindacale è legittimato a presentare la denuncia al tribunale, quando nell'espletamento della funzione di vigilanza ha riscontrato o ha ragionevoli motivi per sospettare che l'organo amministrativo stia per compiere, stia compiendo o abbia compiuto, in violazione dei propri doveri, dolosamente o colposamente, gravi irregolarità che possono arrecare un danno concreto alla società o alle società da essa controllate.

Le violazioni devono riguardare la legge, nei limiti previsti nella *Norma 3.1*, lo statuto e i principi di corretta amministrazione.

La rilevanza delle irregolarità deve essere valutata in relazione alla dimensione, alla struttura e alla complessità della società.

La gravità delle irregolarità deve essere inoltre valutata in rapporto agli effetti delle violazioni conseguenti sia agli atti che alle omissioni ascrivibili agli amministratori.

I comportamenti integranti gravi irregolarità devono essere idonei a produrre un danno patrimoniale alla società o alle sue controllate anche potenziale purché oggettivamente determinabile e imminente.

Appare opportuno, qualora i sospetti di irregolarità non assumano la connotazione di fondatezza e gravità che determina l'immediata applicazione dell'art. 2409 c.c., che i sindaci svolgano preventivamente un'attenta attività di approfondimento e di verifica degli elementi che inducono a sospettare il compimento di irregolarità gestionali, se del caso anche in contraddittorio con gli stessi amministratori, e che diano preliminarmente corso a iniziative volte ad adottare gli opportuni e adeguati provvedimenti, quali:

- darne notizia a tutti gli amministratori;
- sollecitare la convocazione del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo ovvero ancora dell'assemblea;
- convocare l'assemblea ai sensi dell'art. 2406, comma 2, c.c.

Qualora tali procedure si rivelassero inefficaci e comunque in caso d'urgenza, il collegio sindacale procede senza indugio alla denuncia al tribunale.

È legittimato alla denuncia al tribunale il collegio, inteso come organo, e non ciascuno dei suoi componenti. Presupposto della denuncia, pertanto, è una specifica delibera del collegio sindacale, con la quale, tra l'altro, il presidente (ovvero altro componente del collegio) deve essere autorizzato a conferire apposita procura alla lite a un difensore.

In caso di voto contrario da parte di uno o più componenti, la verbalizzazione delle deliberazioni deve evidenziare il dissenso motivato.



Commento

Il collegio sindacale ha il potere-dovere di promuovere il controllo giudiziario della società ex art. 2409 c.c. a fronte del compimento di irregolarità gestionali non superabili tramite gli ordinari rimedi endosocietari.

È opportuno rammentare che secondo l'opinione allo stato prevalente nelle società a responsabilità limitata il collegio sindacale non è legittimato a proporre il ricorso ex art. 2409 c.c., poiché tale potere sarebbe stato "assorbito" dalla introduzione in capo ai singoli soci di poteri reattivi più penetranti (art. 2476 c.c.).

Tale orientamento meriterebbe di essere riconsiderato per le società a responsabilità limitata nelle quali la nomina del collegio sindacale risulti obbligatoria, con riferimento alle quali una parte della giurisprudenza ha affermato la perdurante legittimazione dell'organo di controllo ad attivare il procedimento di controllo giudiziario ove accerti gravi irregolarità ascrivibili agli amministratori. Verso quest'ultima soluzione interpretativa convergono infatti ragioni basate sull'unitarietà del sistema dei controlli del collegio sindacale e sulle diverse finalità dei controlli dei soci rispetto alle finalità proprie del controllo giudiziario.

Norma 6.4. Azione di responsabilità

Principi

Il collegio sindacale può esercitare l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori per i danni arrecati alla società.

Riferimenti normativi

Art. 2393 c.c.

Criteri applicativi

Il collegio può promuovere l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori quando, nell'esercizio dei propri poteri di vigilanza, riscontri il compimento da parte degli amministratori di gravi irregolarità nella gestione sociale che hanno cagionato ovvero continuano a cagionare un danno concreto alla società.

In particolare, è opportuno che l'azione sia tempestivamente promossa quando il suo eventuale ritardo possa aggravare le conseguenze degli eventi dannosi.

La deliberazione per promuovere l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori è assunta a maggioranza dei due terzi dei componenti del collegio.

Commento

Il collegio sindacale è legittimato a esercitare l'azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori. A differenza della denuncia ex art. 2409 c.c. che svolge tipicamente una funzione preventiva di ripristino del buon governo della società, l'azione di responsabilità sociale, operando successivamente, persegue la finalità di ripristino del patrimonio sociale.



7. RELAZIONE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Norma 7.1. Struttura e contenuto della relazione dei sindaci

Principi

Il collegio sindacale ha l'obbligo di riferire all'assemblea dei soci sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri mediante una relazione.

Riferimenti normativi

Artt. 2423, comma 4, 2429, comma 1 e 2, c.c.

Criteri applicativi

Nella relazione annuale, il collegio sindacale deve riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sulla attività svolta nell'adempimento dei propri doveri, nonché presentare osservazioni e proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, con particolare riferimento all'esercizio della deroga di cui all'art. 2423, comma 4, c.c.

Di seguito, si individua la struttura e il contenuto da osservarsi in sede di redazione della relazione predisposta dal collegio sindacale non incaricato della revisione legale dei conti.

- *Titolo della relazione*

“Relazione del collegio sindacale all'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c.”

- *Destinatari della relazione*

La relazione è indirizzata all'assemblea dei soci.

- *Sintesi e risultati dell'attività di vigilanza svolta - omissioni e fatti censurabili*

Il contenuto di tale sezione riguarda l'attività di vigilanza svolta dal collegio sindacale, che è compiuta anche in osservanza delle presenti norme di comportamento.

Il collegio sindacale deve sinteticamente riferire all'assemblea circa l'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri di vigilanza e, in particolare, circa le conclusioni cui è pervenuto all'esito dei controlli eseguiti e dell'attività svolta.

In particolare, tale sezione include le valutazioni sui seguenti elementi:

- sull'osservanza della legge e dello statuto (*Norma 3.2*);
- sul rispetto dei principi di corretta amministrazione (*Norma 3.3*);
- sull'adeguatezza e sul funzionamento dell'assetto organizzativo (*Norme 3.4 e 3.5*);
- sull'adeguatezza e sul funzionamento dell'assetto amministrativo-contabile (*Norma 3.6*);
- in ordine al bilancio di esercizio e alla relazione sulla gestione (*Norma 3.7*);
- in ordine al bilancio consolidato e alla relazione sulla gestione (*Norma 3.8*).

In questa sezione, il collegio sindacale segnala eventuali omissioni e ritardi da parte degli amministratori e riferisce sulle eventuali denunce proposte dai soci, dando conto delle azioni intraprese e degli esiti ottenuti.

- *Proposte in ordine al bilancio, alla sua approvazione e alle materie di competenza del collegio*



sindacale

Il collegio sindacale deve formulare proprie osservazioni e proposte in ordine al bilancio avendo riguardo, in particolare, alla tempestività e alla correttezza della formazione dei documenti che lo compongono nonché del procedimento con cui sono stati predisposti e presentati all'assemblea, nei limiti della funzione che gli è demandata, come indicato alla *Norma 3.7*.

La relazione deve contenere uno specifico riferimento all'esercizio della deroga di cui all'art. 2423, comma 4, c.c. e, nel caso sia intervenuta, segnalarne le ragioni ed esprimere le osservazioni del collegio sindacale in merito alla loro fondatezza. Qualora sussistano i presupposti, la relazione deve anche esprimere il consenso del collegio all'iscrizione nell'attivo di bilancio dei costi di impianto e di ampliamento, dei costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale (art. 2426, n. 5, c.c.), nonché dell'avviamento (art. 2426, n. 6, c.c.).

Infine il collegio sindacale deve formulare il proprio parere in ordine all'approvazione o non approvazione del bilancio; sebbene al collegio infatti non siano affidati gli accertamenti di natura contabile, demandati esclusivamente al soggetto incaricato della revisione legale, ad esso è, in ogni caso, attribuito un potere propositivo sulla formazione del bilancio di esercizio da parte degli amministratori.

Dissenso

Si ritiene che il sindaco eventualmente dissenziente dal contenuto della relazione non possa redigere e depositare una propria autonoma relazione; egli ha però il diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso e ha la facoltà di riferire all'assemblea la propria opinione difforme rispetto alla relazione approvata dalla maggioranza dei componenti del collegio sindacale.

In alternativa, la relazione può essere redatta dalla maggioranza del collegio, dando evidenza della sussistenza del dissenso di un sindaco e delle relative motivazioni. La relazione così redatta è sottoscritta da tutti i sindaci. Nel caso in cui il sindaco dissenziente non intenda comunque sottoscrivere la relazione, ad esempio perché non concorda sulle motivazioni del dissenso come espresse nella relazione, essa è sottoscritta dalla maggioranza dei sindaci specificando l'esistenza del dissenso, ferma restando per il sindaco dissenziente le facoltà di espressione sopra precisate.

Data e sottoscrizione

La relazione reca la data della sua approvazione da parte del collegio.

Salvo quanto previsto per il caso di dissenso, la relazione deve essere sottoscritta, con firma autografa o elettronica, da tutti i membri del collegio sindacale. Nel caso in cui la relazione sia approvata con consenso unanime essa può essere sottoscritta dal solo presidente precisando tale situazione.

La relazione, approvata dal collegio sindacale, deve essere depositata presso la sede della società almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio.

Commento

La relazione del collegio sindacale è il documento mediante il quale i sindaci riferiscono all'assemblea sugli esiti dell'attività di vigilanza svolta nel corso dell'esercizio, nonché, per quanto relativo alla funzione loro attribuita, sulla "qualità" informativa del progetto di bilancio presentato ai soci per l'approvazione. Inoltre, la relazione del collegio sindacale, con la sua pubblicazione nel registro delle imprese quale allegato del bilancio d'esercizio, provvede a dar conto della valutazione del collegio



NORME DI COMPORTAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE

sull'informativa della società che è resa ai terzi. Il collegio può esprimere, ad esempio, il proprio dissenso relativamente alla denominazione, classificazione, iscrizione e valutazione di specifiche poste di bilancio o sul contenuto di specifiche informazioni fornite, od omesse, in nota integrativa e sugli schemi di bilancio adottati.

La relazione del collegio sindacale è collegiale e la sua approvazione deve essere oggetto di verbalizzazione, e il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale.



8. PARERI E PROPOSTE DEL COLLEGIO SINDACALE

Norma 8.1. Pareri e proposte del collegio sindacale

Principi

Al collegio sindacale è richiesto di esprimere pareri in presenza di determinate operazioni e delibere espressamente indicate dalla legge.

Riferimenti normativi

Artt. 2357, 2365, comma 2, 2378, comma 4, 2386, 2389, 2426, n. 5 e 6, 2437-ter, 2441, comma 6, 2446, 2482-bis c.c.; art. 13 D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127; art. 13 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

Criteri applicativi

Il collegio sindacale è chiamato a svolgere, nei casi previsti dalla legge, funzioni di natura sia propositiva che consultiva.

Tale attività del collegio sindacale si rende dovuta nei seguenti casi:

- nomina per cooptazione di amministratori (art. 2386 c.c.);
- determinazione del compenso degli amministratori investiti di particolari cariche (art. 2389 c.c.);
- conferimento e revoca dell'incarico di revisione legale dei conti (art. 13 D.Lgs. n. 39/2010);
- iscrizione nell'attivo dello stato patrimoniale di costi di impianto e ampliamento, ricerca, sviluppo, pubblicità e avviamento (art. 2426, n. 5 e 6, c.c.);
- congruità del prezzo di emissione azioni in caso di aumento di capitale con esclusione/limitazione del diritto di opzione (art. 2441, comma 6, c.c.);
- congruità del valore delle azioni da liquidare al socio receduto (art. 2437-ter c.c.);
- relazione predisposta dagli amministratori per la perdita del capitale sociale di oltre un terzo (artt. 2446 e 2482-bis c.c.);
- pareri prescritti dalla legge per società che operano in specifici settori (a titolo di esempio, per gli istituti di credito, i pareri previsti dall'art. 136 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

In occasione del rilascio di pareri o di osservazioni, il collegio sindacale provvede a ricostruire l'iter decisionale dell'organo amministrativo, esaminando la documentazione che quest'ultimo deve trasmettere nei termini di legge; verifica che sono stati svolti tutti i controlli previsti dalla legge, che dai controlli non siano emerse irregolarità e che siano stati rispettati tutti gli adempimenti previsti per l'operazione in esame; conseguentemente, redige il proprio parere ovvero le proprie osservazioni sulla base delle proprie conoscenze professionali, da depositare nei termini di legge presso la sede sociale.

Nello svolgimento di tale attività è opportuno che il collegio sindacale acquisisca specifiche informazioni dal soggetto incaricato della revisione legale, ove presente.

In occasione della nomina del revisore legale o della società di revisione legale, fatta eccezione per le società di nuova costituzione, il collegio sindacale deve presentare all'assemblea una proposta motivata sul conferimento dell'incarico di revisione legale (art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 39/2010).



È opportuno che la proposta sia redatta per iscritto e depositata – se possibile – nel termine dei quindici giorni antecedenti alla data di prima convocazione dell’assemblea chiamata ad approvare il bilancio di esercizio. Dal momento che termini e forma non sono specificatamente previsti dalla legge, la proposta motivata può comunque essere presentata direttamente ai soci in sede assembleare.

In caso di revoca dell’incarico di revisione legale per giusta causa, il collegio sindacale deve presentare, unitamente al proprio parere sulla revoca, anche una proposta motivata di nomina affinché l’assemblea possa, contestualmente alla revoca eventualmente deliberata, conferire un nuovo incarico ad altro revisore legale o società di revisione legale (art. 13, comma 3, D.Lgs. n. 39/2010).

Il collegio sindacale è tenuto, quindi, ad assumere le informazioni sufficienti per esprimere all’assemblea il proprio parere sul conferimento o sulla revoca dell’incarico. Nell’esprimere il proprio parere, il collegio sindacale valuta, in particolare, gli aspetti inerenti all’indipendenza del revisore o della società di revisione legale, l’idoneità tecnica, con riguardo all’organizzazione, nonché il corrispettivo richiesto in relazione all’ampiezza e complessità dell’incarico.

Commento

Le disposizioni di legge riguardanti il collegio sindacale non sono soltanto quelle contenute negli artt. dal 2397 al 2409 c.c., che disciplinano il collegio sindacale nelle società per azioni e si applicano per rinvio alle società in accomandita per azioni e alle società a responsabilità limitata.

In altre norme del codice civile sono previste ulteriori funzioni del collegio sindacale, con collocazione che non segue il riferimento all’organo sociale ma alla materia sulla quale quest’ultimo è chiamato ad esprimersi.

Di fatto queste norme si ricollegano a quelle di cui agli artt. dal 2397 al 2409 c.c. alla luce del dovere principale imposto sul collegio sindacale: la vigilanza sull’osservanza della legge.

L’importanza dell’intervento in questi casi dell’organo di controllo viene confermata dalla previsione di invalidità per la delibera assunta senza che siano stati adempiuti gli eventuali obblighi di redazione di pareri, proposte o osservazioni richieste all’organo di controllo.

Si evidenzia che con il D.Lgs. n. 39/2010 il legislatore ha stabilito che l’assemblea conferisce l’incarico di revisione legale sulla base di una proposta motivata del collegio sindacale. Parallelamente, in caso di revoca dell’incarico di revisione legale, il legislatore ha soppresso l’intervento del tribunale, che nella previgente disciplina doveva necessariamente approvare la delibera assembleare di revoca, prevedendo che l’assemblea dei soci revoca l’incarico di revisione legale quando ricorra una giusta causa, sentito l’organo di controllo interno, e provvede contestualmente a conferire l’incarico ad altro soggetto (art. 13, comma 3, D.Lgs. n. 39/2010).

Occorre rammentare, infine, che in specifici procedimenti il giudice procede all’audizione dei sindaci. È il caso dei procedimenti aventi a oggetto la convocazione dell’assemblea su richiesta dei soci (art. 2367 c.c.), la sospensione dell’esecuzione della delibera assembleare impugnata (art. 2378, comma 4, c.c.), l’ispezione dell’amministrazione della società ex art. 2409 c.c.



9. ATTIVITÀ DEL COLLEGIO SINDACALE IN CASO DI OMISSIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Norma 9.1. Attività del collegio sindacale in caso di omissione degli amministratori

Principi

I sindaci sono chiamati a svolgere funzioni vicarie dell'organo amministrativo nei casi espressamente previsti dalla legge.

Riferimenti normativi

Artt. 2367, commi 1 e 2, 2385, comma 3, 2386, comma 5, 2406, comma 1, art. 2458, comma 2, 2485, 2487 c.c.

Criteri applicativi

In caso di inerzia o di omissione degli amministratori, i sindaci sono chiamati a:

- convocare l'assemblea dei soci, secondo quanto stabilito dalla *Norma 5.7*, cui si rinvia;
- eseguire le pubblicazioni previste dalla legge;
- presentare al tribunale le istanze relative allo scioglimento e alla liquidazione della società.

I sindaci eseguono le pubblicazioni presso l'ufficio del registro delle imprese - relative a denunce, comunicazioni o depositi previsti dalla legge - che non siano state eseguite dagli amministratori o che siano state eseguite in modo incompleto.

Il collegio sindacale, altresì, esegue l'iscrizione presso il registro delle imprese della cessazione degli amministratori dall'ufficio per qualsiasi causa entro i successivi trenta giorni dalla data della cessazione ovvero dalla data in cui il collegio ne è venuto a conoscenza, se successiva.

In caso del venir meno dell'organo amministrativo, il collegio sindacale provvede, inoltre, all'ordinaria amministrazione della società. In tali circostanze il collegio sindacale svolge le seguenti attività:

- esegue l'iscrizione presso il registro delle imprese della cessazione degli amministratori;
- provvede a convocare, nel più breve tempo possibile, l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo secondo le modalità indicate dalla *Norma 5.7*;
- compie gli atti di ordinaria gestione che si rendano necessari per la prosecuzione dell'attività.

In caso del venir meno dell'organo amministrativo, nella società in accomandita per azioni il collegio sindacale deve, altresì, nominare un amministratore provvisorio che rimane in carica per il periodo massimo di centottanta giorni entro il quale i soci devono provvedere alla sostituzione degli amministratori cessati ovvero allo scioglimento della società.

In caso di inerzia o di omissione da parte dell'organo amministrativo, i sindaci devono provvedere a chiedere al tribunale l'emissione dei provvedimenti relativi allo scioglimento e alla liquidazione della società, come indicato nella *Norma 10.9*.

Le menzionate attività e istanze devono essere oggetto di una specifica riunione del collegio sindacale della quale deve esser redatto verbale da riportare nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale.



Il collegio sindacale può attribuire il compimento di specifiche attività a un proprio componente. Di tali attribuzioni è data evidenza nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale.

Commento

Occorre osservare che le funzioni vicarie di amministrazione della società ex art. 2386 c.c. sono attribuite al collegio esclusivamente nei casi in cui la cessazione *i)* si riferisce all'intero organo amministrativo in carica e *ii)* è determinata da cause di immediata efficacia, quali, a mero titolo esemplificativo, la revoca, le cause di decadenza sopravvenute previste all'art. 2382 c.c. di tutti gli amministratori, nonché in presenza della clausola statutaria "*simul stabunt, simul cadent*" qualora tale clausola operi con riferimento all'immediata cessazione dell'organo).

Qualora l'assemblea, per qualsiasi ragione, non deliberi la nomina del nuovo organo amministrativo in un adeguato lasso di tempo, il collegio sindacale, constatata l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea, o la sua continuata inattività, chiede al tribunale l'emissione del provvedimento di scioglimento della società.

Parimenti, nel caso di omissione da parte degli amministratori degli adempimenti relativi al verificarsi di una causa di scioglimento della società stabilite dall'art. 2484 c.c., la legge prevede l'intervento sostitutivo da parte dell'autorità giudiziaria, che può avvenire a seguito di istanza presentata dai singoli soci, amministratori ovvero dal collegio sindacale.

Anche in tali ipotesi, l'intervento suppletivo dei sindaci è, tuttavia, legittimato solo in caso di omissione degli amministratori. È, quindi, opportuno che il collegio, quando riscontra il ritardo da parte degli amministratori nell'eseguire i relativi adempimenti, provveda dapprima a sollecitare l'organo amministrativo. Se gli amministratori persistono nella loro inerzia, i sindaci chiedono al tribunale l'emissione del provvedimento di scioglimento della società.

Dal momento che la legge non prevede un termine entro il quale gli amministratori devono procedere ai menzionati adempimenti, limitandosi a disporre che gli stessi siano adempiuti senza indugio, i sindaci devono ponderare la tempestività del loro intervento sulla base del tempo che è ragionevolmente necessario affinché gli amministratori analizzino e formino il proprio giudizio sulla causa di scioglimento e quindi adottino gli opportuni provvedimenti.

Altre attività del collegio sindacale

Occorre rammentare, infine, che la legge disciplina alcune situazioni nelle quali, a seguito dell'omissione o dell'inerzia dell'assemblea dei soci, il collegio sindacale deve richiedere al tribunale l'esecuzione di determinate operazioni.

In particolare, in via sussidiaria, il collegio sindacale richiede mediante apposita istanza al tribunale:

- la riduzione del capitale sociale a seguito dell'acquisto di azioni proprie effettuate in violazione di quanto stabilito dall'art. 2357 c.c. (art. 2357, comma 4, c.c.);
- l'alienazione e annullamento delle azioni o quote della società controllante in violazione di quanto stabilito dall'art. 2359-bis c.c. (art. 2359-ter c.c.)
- la riduzione del capitale sociale in ragione delle perdite subite nei casi previsti dall'art. 2359-quater c.c. (artt. 2446 e 2482-bis c.c.).



10. ATTIVITÀ DEL COLLEGIO SINDACALE NELLE OPERAZIONI SOCIALI STRAORDINARIE E NELLE ALTRE OPERAZIONI RILEVANTI

Principi

Nell'ambito delle operazioni sociali, il collegio sindacale vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e amministrativo-contabile, nonché sull'osservanza della legge e dello statuto, accertando la conformità agli stessi delle delibere e dei relativi atti di esecuzione; redige altresì la documentazione prevista dalla legge, dallo statuto o eventualmente richiesta dall'assemblea.

Al collegio sindacale è, inoltre, attribuito un potere sostitutivo da esercitarsi in caso di omissioni di atti e adempimenti che la legge o lo statuto pongono a carico dell'organo amministrativo.

Il collegio sindacale chiede, altresì, al soggetto incaricato della revisione legale:

- *informazioni riguardanti l'attività svolta in ordine a tali operazioni;*
- *informazioni preventive in merito al contenuto delle relazioni e dei pareri che intende emettere;*
- *copia delle relazioni redatte e dei pareri emessi.*

La verifica sulle rilevazioni contabili dell'operazione spetta al soggetto incaricato della revisione legale.

Norma 10.1. Aumento di capitale

Riferimenti normativi

S.p.a. ► Artt. 2343, 2343-ter e 2343-quater, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, co. 1, 2443, 2444 c.c.

S.r.l. ► Artt. 2481, 2481-bis, 2481-ter c.c.

Criteri applicativi

Il collegio vigila sulla corretta esecuzione dell'aumento di capitale sollecitando gli amministratori alla regolare e puntuale esecuzione delle formalità e degli adempimenti previsti dalla legge.

In particolare, il collegio sindacale accerta che, nelle società per azioni, le azioni in precedenza emesse siano state interamente liberate (art. 2438 c.c.) e, nelle società a responsabilità limitata, i conferimenti precedenti siano stati integralmente eseguiti (art. 2481, comma 2, c.c.).

In caso di aumento di capitale sociale con conferimenti in denaro, il collegio deve inoltre vigilare sul rispetto della legge in ordine al versamento da parte dei sottoscrittori di almeno il 25 per cento, o del maggior importo previsto dalla delibera di aumento, del valore nominale del capitale sottoscritto e, se previsto, dell'intero soprapprezzo (art. 2439 e 2481-bis c.c.). In caso di sottoscrizione parziale dell'aumento di capitale deliberato dall'assemblea il collegio sindacale verifica se la deliberazione medesima lo abbia espressamente previsto.

In caso di aumento di capitale a titolo gratuito, il collegio sindacale, oltre ad accertare che il capitale sottoscritto sia interamente liberato, verifica che le riserve e i "fondi speciali" da imputare ad aumento di capitale sociale siano "disponibili" (ai sensi dell'art. 2442, comma 1, c.c. per le società per



azioni e dell'art. 2481-ter, comma 1, c.c. per le società a responsabilità limitata).

In caso di aumento di capitale tramite conferimento di beni in natura e di crediti, i sindaci verificano che sia stata predisposta la relazione di stima prevista per le società per azioni dall'art. 2343 c.c. (o la valutazione ex art. 2343-ter c.c.) e per le società a responsabilità limitata dall'art. 2465 c.c., ovvero verificano che esistano le condizioni che esonerano dalla presentazione di tale relazione (artt. 2343-ter, 2343-quater, 2440, 2440-bis c.c. per le società per azioni e art. 2465 c.c., che rinvia all'art. 2343-bis, commi 4 e 5, c.c., per le società a responsabilità limitata).

Il collegio sindacale verifica il deposito da parte degli amministratori dell'attestazione di avvenuta sottoscrizione dell'aumento di capitale ai sensi dell'art. 2444 c.c. e della dichiarazione prevista dall'art. 2343-quater, comma 3, c.c.

In caso di proposte di aumento di capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, il collegio sindacale verifica che le delibere rispettino la previsione dell'art. 2441 c.c. ed emette nei termini la relazione sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni.

Nel caso in cui la facoltà di aumentare il capitale sociale sia stata delegata all'organo amministrativo il collegio sindacale vigila sul rispetto delle formalità previste dall'art. 2443 c.c. per le società per azioni e dall'art. 2481 c.c. per le società a responsabilità limitata.

I sindaci vigilano che l'organo amministrativo provveda al deposito nel registro delle imprese dell'attestazione dell'avvenuto aumento del capitale. In caso di omissione dell'organo amministrativo, il collegio provvede, in via sostitutiva, a tale adempimento.

Commento

La vigilanza sulla corretta esecuzione dell'aumento del capitale sociale è compresa nel più ampio dovere di vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'osservanza della legge e dello statuto. Si ricollega, peraltro, al potere-dovere di acquisire informazioni dall'organo amministrativo in ordine all'andamento delle operazioni sociali.

La funzione del collegio sindacale non si esaurisce nel controllo meramente formale delle operazioni poste in essere dall'organo amministrativo della società, ma deve estendersi a una valutazione delle stesse alla luce dei principi di corretta amministrazione definiti nella *Norma 3.3*.

È compito del collegio sindacale accertare, ai sensi dell'art. 2343-ter, comma 3, c.c., che il conferente abbia presentato la documentazione dalla quale risulta il valore attribuito ai valori mobiliari e agli strumenti del mercato monetario conferiti e, inoltre, se si tratta di conferimenti di beni in natura e/o crediti, che sussistano le condizioni indicate nel secondo comma dell'art. 2343-ter c.c.

In caso di società per azioni, il collegio sindacale deve verificare che gli amministratori nel termine di centottanta giorni dalla iscrizione della delibera nel registro delle imprese abbiano controllato le valutazioni contenute nella relazione di cui all'art. 2343 c.c. Inoltre, il collegio sindacale deve verificare che gli amministratori eseguano, nel termine di trenta giorni dall'iscrizione della società, i controlli previsti dall'art. 2343-quater c.c.

In caso di aumento di capitale tramite conferimento di azienda, il comportamento dei sindaci deve essere conforme a quanto previsto nella successiva *Norma 10.5*.



Norma 10.2. Riduzione del capitale sociale

Riferimenti normativi

S.p.a. ► Artt. 2327, 2445, 2446, 2447 c.c.

S.r.l. ► Artt. 2463, n. 4, 2482, 2482-*bis*, 2482-*ter*, 2482-*quater* c.c.

Criteri applicativi

Il collegio sindacale vigila sulla corretta e tempestiva effettuazione della riduzione del capitale sollecitando gli amministratori alla regolare esecuzione delle formalità e degli adempimenti previsti dalla legge.

Riduzione volontaria

In caso di riduzione volontaria del capitale sociale, il collegio sindacale verifica, in particolare, che:

- l'avviso di convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci indichi, in termini sufficientemente chiari e precisi, le ragioni e le modalità della riduzione;
- la riduzione sia effettuata nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla legge, verificando in particolare che la riduzione rispetti i limiti per l'ammontare minimo del capitale sociale (artt. 2327 e 2463, n. 4, c.c.), nonché nelle società per azioni rispetti i limiti previsti per l'emissione di obbligazioni (art. 2413, comma 1, c.c.) e per l'acquisto di azioni proprie (art. 2357 c.c.);
- la delibera venga eseguita solo dopo il decorso di novanta giorni dall'iscrizione della medesima nel registro delle imprese, purché non vi siano state opposizioni dei creditori.

Riduzione per perdite

Il collegio sindacale, in caso di durevole diminuzione del capitale sociale di oltre un terzo in conseguenza di perdite, verifica che l'organo amministrativo provveda alla convocazione tempestiva dell'assemblea e alla presentazione a quest'ultima di una relazione sulla situazione patrimoniale della società (ai sensi dell'art. 2446 c.c. per le società per azioni e dell'art. 2482-*bis* c.c. per le società a responsabilità limitata).

Su tale relazione il collegio sindacale formula le proprie osservazioni. In particolare:

- valuta le ragioni che hanno determinato le perdite, se le stesse sono state correttamente individuate e illustrate dall'organo amministrativo;
- esamina i criteri di valutazione adottati, tenendo conto delle prospettive di continuità aziendale;
- dà atto dei fatti di rilievo avvenuti successivamente alla redazione della relazione e dell'evoluzione della gestione sociale.

I sindaci devono far pervenire le loro osservazioni che restano depositate in copia nella sede della società unitamente alla relazione degli amministratori durante gli otto giorni precedenti l'assemblea.

Qualora gli amministratori non provvedano, il collegio sindacale deve procedere alla convocazione dell'assemblea ex art. 2406 c.c. affinché adottati gli opportuni provvedimenti.

In sede assembleare, i sindaci vigilano sulla completezza dei documenti da presentare in assemblea e verificano che gli amministratori diano conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della



relazione.

Nel caso in cui l'assemblea si avvalga della facoltà di rinviare l'adozione di opportuni provvedimenti, il collegio in sede di approvazione di bilancio del successivo esercizio deve verificare che l'assemblea riduca il capitale sociale in proporzione alle perdite accertate, se la perdita non risulta ridotta a meno di un terzo.

In caso di inerzia dell'assemblea, il collegio deve chiedere al tribunale l'emissione del provvedimento di riduzione del capitale sociale.

Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale

In caso di perdite di oltre un terzo del capitale che lo riducono al di sotto del minimo legale, il collegio sindacale verifica che l'organo amministrativo convochi l'assemblea affinché deliberi la riduzione del capitale sociale e il contemporaneo aumento del capitale a un ammontare non inferiore al minimo oppure la trasformazione della società (art. 2447 c.c. per le società per azioni e art. 2482-ter c.c. per le società a responsabilità limitata).

I sindaci devono far pervenire le loro osservazioni che restano depositate in copia nella sede della società, unitamente alla relazione degli amministratori, durante gli otto giorni precedenti l'assemblea.

Nel caso in cui l'assemblea non adotti i menzionati provvedimenti ovvero non accerti la sussistenza di una causa di scioglimento della società, i sindaci presentano al tribunale istanza per l'accertamento della causa di scioglimento della società (*Norma 9*).

Commento

Anche nell'ambito della riduzione del capitale sociale, l'attività dei sindaci è rivolta principalmente alla vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'osservanza della legge e dello statuto.

Riduzione volontaria

Con riferimento alla riduzione del capitale volontaria, sebbene la legge attribuisca ai soci la più ampia autonomia di ridurre il capitale sociale salvo ovviamente il rispetto dei limiti minimi previsti dalla legge, si raccomanda al collegio di verificare con particolare attenzione che nella convocazione dell'assemblea e nel corso della medesima l'organo amministrativo provveda a indicare specificatamente lo scopo della riduzione e la relativa modalità di attuazione.

Si osserva che se, dal punto di vista formale, i sindaci sono chiamati a verificare che nella convocazione e in sede assembleare siano correttamente disposte le condizioni e le modalità della riduzione, dal punto di vista sostanziale, l'assemblea ha pieni poteri di ridurre il capitale con il solo limite del rispetto delle norme generali in tema di conflitto di interessi e di abuso della maggioranza.

In merito alla documentazione da presentare all'assemblea, sebbene la legge richieda esclusivamente la redazione di una situazione patrimoniale, si ritiene opportuno che l'organo amministrativo provveda alla redazione, oltre che dello stato patrimoniale, anche del conto economico, poiché quest'ultimo assolve alla funzione di informare i soci sulla gestione dinamica dell'impresa.

Riduzione per perdite

In merito a quanto stabilito dagli artt. 2446 e 2482-ter c.c. va ricordato che l'obbligo d'intervento



degli amministratori si determina solo nel caso in cui si verificano contestualmente una perdita e la riduzione del capitale di oltre un terzo. In altri termini, è legittimo che la società prosegua con capitale al di sotto dei limiti legali qualora la perdita non sia superiore a un terzo dello stesso. È, tuttavia, evidente che al ricorrere di tali situazioni particolarmente attento dovrà risultare il controllo dei sindaci sull'evoluzione della società.

Con riferimento alle ipotesi di riduzione del capitale sociale per perdite, si precisa che l'obbligo di attivazione degli amministratori (e dei sindaci) sorge soltanto allorché il valore del patrimonio netto si riduca durevolmente di oltre un terzo rispetto al capitale sociale, sicché, fintanto che il patrimonio netto superi tale soglia, ovvero la riduzione sia inquadrabile ad esempio nella normale ciclicità dell'attività sociale, restano irrilevanti - ai fini della norma in esame - eventuali riduzioni anche al di sotto del minimo legale.

Allo stesso modo pare potersi ritenere che l'obbligo possa non essere adempiuto nel caso in cui la perdita sia recuperabile entro breve con ragionevole certezza. Si pensi alla situazione in cui la società esercita attività con carattere di stagionalità. In generale, si ritiene che gli amministratori debbano valutare, di volta in volta, l'effettiva condizione economico-patrimoniale della società e assumere di conseguenza la condotta che risulterà necessaria. I sindaci dovranno verificare che la condotta degli amministratori sia permeata da una ragionevole prudenza.

La convocazione dell'assemblea e la conseguente adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2447 c.c. si rendono dunque, necessari esclusivamente nel caso in cui persista la predetta situazione patrimoniale.

Ne consegue che, qualora le perdite si riducano al di sotto delle soglie di rilevanza ovvero abbiano la ragionevole possibilità di ridursi durevolmente (ad esempio, a seguito della realizzazione di plusvalenze, di rinuncia a crediti o di versamenti a fondo perduto), e dunque il patrimonio netto risalga a un valore superiore ai due terzi del capitale, vengono meno i presupposti degli obblighi di legge. Nel dettaglio, se simili circostanze si verificano:

- prima della convocazione assembleare, può evitarsi di procedere alla stessa;
- tra la convocazione e l'assemblea, può evitarsi di assumere le deliberazioni di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c., dando atto a verbale delle circostanze sopravvenute.

Viceversa, laddove la perdita sia rilevante, ai sensi dell'art. 2446, cpv., o dell'art. 2447 c.c., sia durevole e occorra dunque procedere alla riduzione del capitale, essa deve essere deliberata nella esatta misura delle perdite accertate; non è infatti ammissibile una riduzione solo parziale.

Ai fini di una congrua copertura della perdita con gli utili di periodo ancora non consolidati, a seguito della mancata approvazione del bilancio, si ritiene che, in determinate circostanze, l'assemblea possa non essere convocata.

In caso di convocazione dell'assemblea, la legge richiede la presentazione di una relazione sulla situazione patrimoniale da parte dell'organo amministrativo. La situazione patrimoniale è costituita dallo stato patrimoniale e dal conto economico, predisposti secondo i criteri di redazione previsti dal codice civile in materia di bilancio d'esercizio, e appare utile che includa le informazioni più rilevanti richieste dall'art. 2427 c.c. per offrire la migliore comprensione della generale situazione della società. La situazione patrimoniale deve fare riferimento a una data non antecedente di centoventi giorni rispetto alla data fissata per l'assemblea.

Nelle società per azioni e anche nelle società a responsabilità limitata nelle quali il collegio sindacale svolge la revisione legale dei conti, la situazione patrimoniale è accompagnata dalle osservazioni del collegio sindacale.

Viceversa, nelle società a responsabilità limitata nelle quali sia presente il revisore legale dei conti, si ritiene che la situazione patrimoniale debba essere accompagnata dalle osservazioni del revisore



legale dei conti. In ogni caso, il collegio sindacale, ove presente, può presentare le proprie osservazioni in merito a tale situazione patrimoniale.

Sul punto, occorre evidenziare che per quanto riguarda le società a responsabilità limitata, in caso di riduzione del capitale sociale per perdite, l'art. 2482-*bis*, comma 2, c.c. prevede che "all'assemblea deve essere sottoposta una relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale delle società, con le osservazioni nei casi previsti dall'articolo 2477 del collegio sindacale o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti". Considerato il tenore letterale della norma, si ritiene che la redazione delle osservazioni sulla situazione patrimoniale competa all'organo incaricato della revisione legale dei conti. Pertanto se la revisione legale è affidata al collegio sindacale, ad esso spetta la redazione di tali osservazioni; diversamente, qualora la revisione legale sia affidata a soggetto diverso dal collegio sindacale, la redazione delle osservazioni si ritiene spetti a tale soggetto.

Il collegio sindacale vigila che sia dato atto dei fatti rilevanti intervenuti tra il periodo di riferimento della relazione e la data fissata per l'assemblea.

Nel caso di ricapitalizzazione della società, il collegio sindacale è tenuto a vigilare sull'esecuzione dei conferimenti, che potrà avvenire anche successivamente alla delibera assembleare, purché nel rispetto del termine fissato dall'assemblea e comunque non eccedendo il tempo necessario per il realizzarsi delle condizioni che l'esecuzione dei conferimenti richiede.

Infine nel caso di ricapitalizzazione per perdite nelle società a responsabilità limitata, fermo restando che la deliberazione di ricostituzione possa essere liberamente adottata a maggioranza e la sottoscrizione del relativo capitale possa essere effettuata solo da alcuni soci, i sindaci dovranno verificare che i soci siano tutelati attraverso il riconoscimento del diritto di sottoscrizione e cioè che tutti i soci siano stati messi nella condizione di partecipare alla ricapitalizzazione, in osservanza a quanto disposto dall'art. 2482-*quater* c.c.

Norma 10.3. Trasformazione

Riferimenti normativi

Artt. da 2498 a 2500-*novies* c.c.

Criteri applicativi

In ipotesi di trasformazione della società, il collegio sindacale verifica che:

- la deliberazione di trasformazione sia assunta nel rispetto degli obblighi formali di convocazione dell'assemblea e con la presenza dei necessari *quorum* costitutivi e deliberativi (incluso la verifica del consenso dei soci nella trasformazione regressiva in società di persone);
- siano tempestivamente adempiuti tutti gli obblighi pubblicitari connessi alla delibera di trasformazione;
- a ciascun socio venga attribuita una partecipazione proporzionale al valore della sua quota o delle sue azioni.

In caso di trasformazione progressiva (di società di persone in società di capitali), il collegio sindacale verifica che la perizia di stima del patrimonio della società trasformata sia allegata all'atto costitutivo e che il capitale della società sia determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell'attivo e del passivo.



In caso di trasformazione regressiva (di società di capitali in società di persone), venendo a cessare, il collegio sindacale redige la relazione di cui all'art. 2429 c.c. da presentare all'assemblea dei soci con riferimento al periodo sociale tra l'inizio dell'esercizio e la data in cui ha effetto l'operazione.

In presenza di soci che dissentono dalla trasformazione, il collegio sindacale applica quanto disposto dalla *Norma 10.8* in ordine al recesso del socio.

Commento

Sebbene l'operazione di trasformazione non comporti di per sé specifici adempimenti in capo al collegio sindacale, quest'ultimo è chiamato, nell'ambito della propria funzione di vigilanza, a verificare l'osservanza della legge e il rispetto delle norme statutarie applicabili a questa operazione.

Si rammenta, inoltre, che, nel caso in cui una società dotata di collegio sindacale si trasformi in una forma giuridica che non contempla la presenza di tale organo, questo viene meno e i suoi componenti cessano dalla data di efficacia della trasformazione.

Norma 10.4. Fusione e scissione

Riferimenti normativi

Artt. da 2501 a 2506-*quater* c.c.

Criteri Applicativi

In ipotesi di fusione (o di scissione) di società, il collegio sindacale verifica:

- la completezza e la conformità alla legge dei contenuti dei documenti previsti dalle disposizioni applicabili alla specifica operazione di fusione (o di scissione);
- il rispetto delle norme sul deposito e la pubblicazione degli atti nel procedimento;
- la completezza dell'atto di fusione (o di scissione) e la sua concordanza con il progetto e con la delibera assembleare di approvazione;
- la correttezza degli atti di esecuzione della fusione (o della scissione) e, in particolare, dell'assegnazione di azioni (o quote).

In caso di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento (c.d. *leveraged buy out*) occorre che il collegio verifichi l'applicazione delle specifiche disposizioni contenute nell'art. 2501-*bis* c.c.

Commento

Nell'ambito delle operazioni di scissione e di fusione, il collegio sindacale è tenuto a verificare l'esistenza e la rispondenza del contenuto informativo dei singoli atti (progetto, relazione accompagnatoria, situazione patrimoniale, relazione degli esperti) alle prescrizioni di legge e di statuto, atteso che detto controllo concerne la legittimità dei documenti (ossia la loro conformità alle disposizioni di legge e di statuto in relazione agli obblighi informativi ivi previsti), e non il merito delle informazioni rese.

Si rammenta infine che nelle società per azioni, sebbene la fusione e la scissione non configurino di per sé un'autonoma causa di recesso, il socio assente o dissenziente può far valere tale diritto



qualora dalla fusione o dalla scissione derivi una delle situazioni previste dall'art. 2437 c.c. oppure quando l'atto costitutivo o lo statuto indichino espressamente questa operazione tra le cause di recesso del socio.

Viceversa, per le società a responsabilità limitata, l'attuale normativa prevede esplicitamente la fusione e la scissione tra le cause che giustificano il recesso del socio (art. 2473 c.c.).

Pertanto, nelle ipotesi in cui al socio è attribuito il diritto di recedere dalla società, il collegio applica, altresì, quanto stabilito dalla *Norma 10.8*.

Norma 10.5. Conferimento di azienda

Riferimenti normativi

Artt. 2342, 2343, 2343-ter, 2343-quater, 2440 e 2441, commi 4 e 6, 2464, 2465, 2466, 2481-bis c.c.

Criteri applicativi

In ipotesi di conferimento d'azienda, il collegio sindacale della società conferente e di quella conferitaria verificano che i criteri seguiti nella determinazione del valore di conferimento e del valore delle azioni o quote ricevute in corrispettivo siano tecnicamente corretti; a tal fine assumono le necessarie informazioni in merito alle tecniche di valutazione degli elementi che compongono il complesso aziendale conferito.

In caso di conferimento *ex art. 2343-ter c.c.* deve essere verificata la conformità della precedente perizia rispetto a quanto richiesto in materia dalla predetta norma.

Il collegio sindacale della società conferitaria effettua i controlli previsti per l'aumento di capitale sociale tramite conferimento di beni in natura (si veda la *Norma 10.1*).

Particolare attenzione deve essere posta nel verificare se il conferimento evidenzia un avviamento. In tal caso, ai sensi dell'art. 2426, comma 1, n. 6, c.c. il collegio sindacale esprime il proprio consenso affinché l'avviamento possa essere iscritto nell'attivo dello stato patrimoniale (si veda la *Norma 3.7*).

Commento

Il conferimento di azienda è un istituto non esplicitamente disciplinato dal legislatore, se non per quanto concerne la normativa fiscale.

Questo istituto è, infatti, riconducibile alla più ampia categoria dei conferimenti in natura e ad esso si applica la corrispondente disciplina.

Si deve sottolineare, a tal proposito, che la finalità sottesa alla verifica da parte del collegio sindacale del corretto adempimento degli obblighi di legge sopra richiamati è, primariamente, quella di garantire l'integrità del patrimonio sociale per l'importanza che questo assume sia nei confronti dei soci, anche nei loro reciproci rapporti, sia nei confronti dei terzi creditori.

Si raccomanda al collegio sindacale della società conferitaria di porre particolare attenzione nel verificare che l'operazione avvenga in osservanza dei principi di corretta amministrazione.



Norma 10.6. Prestiti obbligazionari e strumenti finanziari partecipativi

Riferimenti normativi

Artt. 2346, comma 6, 2349, comma 2, 2410 ss. c.c.

Criteri applicativi

Il collegio sindacale, nel caso sia emesso un prestito obbligazionario, verifica:

- la legittimazione dell'organo sociale (organo amministrativo o assemblea dei soci) a deliberare l'emissione del prestito;
- l'osservanza delle disposizioni di legge e, in particolare, il rispetto dei limiti posti dalla legge all'emissione di obbligazioni;
- la rispondenza del prestito ai principi di corretta amministrazione;
- il rispetto del regolamento del prestito obbligazionario.

È opportuno che il collegio sindacale verifichi la costituzione delle eventuali garanzie previste dall'art. 2412 c.c.

In caso di emissione di obbligazioni convertibili in azioni, il collegio, nell'ambito della sua attività di vigilanza, verifica il rispetto degli adempimenti e delle formalità previsti dagli artt. 2420-*bis* e 2420-*ter* c.c.

Il collegio sindacale, nel caso siano emessi strumenti finanziari partecipativi a fronte di particolari apporti ovvero a favore dei prestatori di lavoro, verifica:

- la legittimazione dell'organo sociale (organo amministrativo o assemblea dei soci ordinaria o straordinaria ovvero, in caso di strumenti finanziari emessi a favore dei prestatori di lavoro, assemblea straordinaria) a deliberare l'emissione degli strumenti partecipativi;
- l'osservanza delle disposizioni di legge e dello statuto e, in particolare, il rispetto delle disposizioni statutarie che ne disciplinano condizioni e modalità di emissione, il conferimento di diritti patrimoniali e/o amministrativi, il trasferimento;
- la rispondenza ai principi di corretta amministrazione;
- il rispetto del regolamento di emissione degli strumenti partecipativi.

Commento

Nell'ambito dell'emissione di prestiti obbligazionari e di strumenti finanziari partecipativi, il collegio sindacale, oltre a vigilare sull'osservanza da parte dell'organo amministrativo delle disposizioni contenute nella legge e nello statuto, deve valutare la "rispondenza" del prestito obbligazionario ai limiti cui sono soggetti ai sensi dell'art. 2412 c.c. e ai principi di corretta amministrazione sulla base di un giudizio che tenga conto della giustificazione economica dell'operazione.

Come già esposto nella *Norma* 4.1, si raccomanda, inoltre, ai sindaci di partecipare alle assemblee degli obbligazionisti e dei possessori di strumenti finanziari.

Con riferimento alle società a responsabilità limitata si rammenta, infine, che l'attuale normativa consente, al ricorrere di determinate condizioni, alla società di emettere titoli di debito (art. 2483 c.c.). In tali ipotesi il collegio, nell'ambito dell'attività di vigilanza, deve, altresì, verificare la



rispondenza di questa operazione ai presupposti previsti dall'art. 2483 c.c. e ai principi di corretta amministrazione sulla base dei suindicati criteri.

Norma 10.7. Finanziamenti dei soci

Riferimenti normativi

Artt. 2467, 2497-*quinquies* c.c.

Criteri applicativi

Il collegio sindacale verifica che la concessione di finanziamenti da parte dei soci avvenga nel rispetto delle disposizioni di legge.

Il collegio sindacale verifica sia nelle società per azioni sia nelle società a responsabilità limitata che i finanziamenti soci (senza sottoscrizioni di prestiti obbligazionari) siano in linea con le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari in materia.

Nelle società a responsabilità limitata ovvero nelle società soggette a direzione e coordinamento da parte di altro soggetto il collegio sindacale verifica, altresì, che i finanziamenti dei soci non siano restituiti agli stessi, in violazione di quanto stabilito dal primo comma dell'art. 2467 c.c., in un momento di eccessivo squilibrio economico-finanziario della società.

In caso di conversione del finanziamento in capitale di rischio il collegio sindacale verifica l'avvenuta rinuncia espressa da parte del socio finanziatore.

Commento

La vigilanza dell'organo di controllo è finalizzata a scongiurare il rischio che attraverso la restituzione, vengano lese le ragioni dei creditori mediante un'indebita riduzione del patrimonio sociale.

In particolare, si osserva che la disciplina dei finanziamenti dei soci di società a responsabilità limitata contenuta dall'art. 2467 c.c. introduce, per le imprese che si trovino in uno stato di squilibrio finanziario, un principio di corretto finanziamento la cui violazione comporta la riqualificazione imperativa del finanziamento in prestito postergato rispetto alla soddisfazione degli altri debitori. Tale principio si applica, in virtù del richiamo contenuto nell'art. 2497-*quinquies* c.c., anche alle società soggette all'altrui direzione e coordinamento.



Norma 10.8. Recesso del socio

Riferimenti normativi

Artt. da 2437 a 2437-*quater*, 2473 c.c.

Criteri applicativi

In ipotesi di recesso del socio, il collegio sindacale verifica il rispetto degli adempimenti e delle formalità previste dalla legge e dallo statuto.

In particolare, con riferimento alle società per azioni, il collegio sindacale vigila sull'osservanza dei criteri di determinazione del valore delle azioni stabiliti dall'art. 2437-*ter*, comma 2, c.c., in forza del quale, in caso di recesso, il valore di liquidazione delle azioni è determinato dall'organo amministrativo, sentito anche il parere del collegio sindacale.

Commento

Il legislatore della riforma è intervenuto in maniera incisiva sulla materia, ampliando le fattispecie di recesso dalla società e indicando i criteri per la corretta determinazione del valore delle partecipazioni possedute dal socio recedente.

Qualora gli argomenti posti all'ordine del giorno possano comportare l'esercizio del diritto di recesso, è compito del collegio sindacale vigilare affinché l'organo amministrativo determini il valore di liquidazione delle azioni.

Il collegio sindacale, pertanto, accerta che il procedimento adottato dall'organo amministrativo per la determinazione del valore della partecipazione del socio sia conforme alla legge e allo statuto. Operativamente, il collegio è, dunque, tenuto a verificare l'esistenza di una situazione patrimoniale *ad hoc*, nonché di una traccia scritta del procedimento seguito dall'organo amministrativo e, quindi, che i criteri adottati siano tecnicamente corretti. Al riguardo, si ricorda che la norma prescrive che la valutazione debba essere effettuata tenendo conto della consistenza patrimoniale e delle prospettive reddituali, nonché, ove esistente, del valore di mercato.

Con riferimento alle società per azioni, la legge attribuisce, inoltre, uno specifico e rilevante compito al collegio sindacale nel procedimento di determinazione del valore delle azioni da liquidare al socio receduto. Gli amministratori devono, infatti, determinare il valore delle azioni anche in funzione del parere rilasciato dal collegio sindacale.

Con riferimento alla società a responsabilità limitata, nei casi di esclusione del socio (art. 2473-*bis* c.c.), il collegio sindacale vigila sull'osservanza delle disposizioni statutarie che regolano il procedimento di esclusione, nonché - in conformità a quanto disposto dalla presente norma - sul rispetto delle disposizioni sul rimborso della partecipazione sociale di cui all'art. 2473 c.c.



Norma 10.9. Scioglimento e liquidazione

Riferimenti normativi

Artt. da 2484 a 2496 c.c.

Criteri applicativi

Il collegio sindacale verifica l'eventuale sussistenza di cause di scioglimento della società e, in assenza di accertamento da parte dell'organo amministrativo, deve attivarsi esercitando i poteri di reazione previsti dalla legge.

In particolare, il collegio verifica:

- la conoscenza della causa di scioglimento da parte dell'organo amministrativo;
- la convocazione senza indugio del consiglio di amministrazione affinché accerti la sussistenza della causa di scioglimento e iscriva la relativa delibera presso l'ufficio del registro delle imprese;
- la gestione della società da parte dell'organo amministrativo ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale;
- la convocazione dell'assemblea per assumere le delibere di cui all'art. 2487, comma 1, c.c.

In caso di omissione dell'organo amministrativo, il collegio presenta istanza al tribunale competente affinché accerti il verificarsi della causa di scioglimento.

Una volta dichiarato lo scioglimento della società, in caso di omissione o di ritardo dell'organo amministrativo, il collegio sindacale richiede con istanza al tribunale di provvedere alla convocazione dell'assemblea per le delibere di cui all'art. 2487, comma 1, c.c.

Nel corso della procedura di liquidazione, il collegio sindacale svolge le proprie funzioni di vigilanza ed esercita i propri poteri, tenuto conto del particolare *status* e delle mutate finalità della società. Pertanto, verifica che il liquidatore (o il comitato dei liquidatori):

- rispetti i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione e i poteri ad esso conferiti dall'assemblea;
- prosegua l'attività d'impresa solo se a tal fine autorizzato dall'assemblea;
- rediga il bilancio iniziale di liquidazione;
- rediga gli eventuali bilanci intermedi (annuali) di liquidazione;
- rediga il bilancio finale di liquidazione e depositi eventuali somme non riscosse;
- chieda la cancellazione della società.

Il collegio sindacale è tenuto, altresì, a predisporre ai sensi dell'art. 2429 c.c. la relazione sul bilancio iniziale, sugli eventuali bilanci intermedi (annuali) e sul bilancio finale di liquidazione.

Il collegio sindacale può chiedere al tribunale la revoca per giusta causa dei liquidatori.

In caso di inerzia dei liquidatori, il collegio può chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese.



Commento

Il collegio sindacale, nell'ambito della propria attività di vigilanza sul rispetto della legge e dei principi di corretta amministrazione, vigila, altresì, sulla procedura di scioglimento e di liquidazione della società.

È opportuno evidenziare che, durante la liquidazione della società, il collegio sindacale conserva le proprie funzioni di vigilanza nei limiti di compatibilità con la natura, le finalità e lo stato della procedura attivata dal liquidatore (art. 2488 c.c.). In particolare, ai fini dell'espletamento dei propri compiti, il collegio sindacale può esercitare il potere di acquisire informazioni, richiedendo notizie al liquidatore sull'andamento delle operazioni liquidatorie o sull'effettuazione di specifiche attività; partecipare alle adunanze degli organi sociali (ivi comprese le riunioni del comitato dei liquidatori); effettuare, se del caso, atti di ispezione e controllo e, se ne ricorrono i presupposti, convocare l'assemblea dei soci.



11. ATTIVITÀ DEL COLLEGIO SINDACALE NELLA CRISI DI IMPRESA

Norma 11.1. Prevenzione ed emersione della crisi

Principi

Il collegio sindacale, se nello svolgimento della funzione di vigilanza rilevi la sussistenza di fatti idonei a pregiudicare la continuità dell'impresa, sollecita gli amministratori a porvi rimedio.

Riferimenti normativi

Artt. 67, comma 3, lett. d), 152, 160 ss., 182-bis l.f.; artt. 2403, 2403-bis, comma 2, 2409-septies c.c.

Criteri applicativi

Il collegio sindacale ove rilevi, nello svolgimento delle proprie funzioni, elementi che possano compromettere la continuità aziendale, ne dà comunicazione agli amministratori e può richiedere agli amministratori l'adozione di opportune misure la cui realizzazione va monitorata al fine di verificarne l'efficacia.

Nel caso in cui tali misure non vengano adottate, il collegio sindacale sollecita l'organo di amministrazione affinché intervenga tempestivamente, ricorrendo se del caso anche a uno degli istituti di composizione negoziale della crisi di impresa previsti nella legge fallimentare.

Commento

L'esame dell'attuale assetto normativo sulla crisi di impresa e quello delle regole dettate per definire le funzioni del collegio sindacale nell'organizzazione societaria evidenziano una criticità: non esistono disposizioni che, fungendo da raccordo tra diritto societario e disciplina della crisi di impresa individuino i comportamenti specifici che l'organo è tenuto ad adottare nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza. Di qui l'opportunità di indicare alcuni principi di comportamento che possano orientare l'attività del collegio sindacale, sia in funzione di prevenzione, che in funzione di emersione tempestiva della crisi.

Il potere di segnalare agli amministratori l'opportunità di un intervento origina sia dall'obbligo imposto al collegio di vigilare sull'osservanza della legge sia dal dovere di vigilare sul rispetto del principio di corretta amministrazione da parte dell'organo di gestione. Considerata l'incerta individuazione del cosiddetto "stato di crisi" è stato predisposto un principio relativo tanto alla prevenzione quanto all'emersione della crisi di impresa. In questa prospettiva, vengono individuati due piani di intervento del collegio sindacale:

- l'attività di vigilanza volta a monitorare costantemente la continuità aziendale, nell'ottica della prevenzione e comunque della tempestiva emersione di situazioni di crisi (cfr. *Norma 3.3 e Norma 5.3*);
- il monitoraggio dell'attuazione da parte degli amministratori di misure idonee a garantire la continuità aziendale.



Il collegio sindacale può acquisire elementi utili dal revisore legale o dalla società di revisione legale, ove presente. Questo soggetto può rappresentare, infatti, un importante interlocutore dell'organo di controllo per l'individuazione di indicatori della crisi.

È auspicabile che il collegio sindacale vigili attentamente effettuando controlli e ispezioni tanto più mirati quanto più evidenti siano i segnali di crisi.

Norma 11.2. Segnalazione all'assemblea e denuncia al tribunale

Principi

Nel caso in cui gli amministratori omettano l'adozione di opportuni provvedimenti, il collegio sindacale può convocare l'assemblea ai sensi dell'art. 2406 c.c.

Nei casi in cui il ricorso all'assemblea non abbia avuto luogo o i suoi esiti non siano ritenuti adeguati, il collegio sindacale, qualora la condotta degli amministratori integri anche i presupposti di gravi irregolarità, ove consentito dalla legge, può proporre la denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c.

Riferimenti normativi

Artt. 2406, 2409 c.c.

Criteri applicativi

Qualora l'organo amministrativo non provveda tempestivamente all'adozione di opportuni provvedimenti, il collegio sindacale può:

- convocare l'assemblea – previa comunicazione all'organo amministrativo – per informarla sia dell'inerzia degli amministratori sia dello stato di crisi, secondo quanto precisato nella *Norma 5.7*;
- presentare, sussistendone i relativi presupposti, denuncia al tribunale ai sensi dell'art. 2409 c.c., secondo quanto previsto dalla *Norma 6.3*.

Nel dare avvio a tali iniziative appare opportuno, considerate le possibili conseguenze derivanti dall'intervento del collegio sindacale, che esso operi con particolare attenzione nell'evidenziare i fatti che ritenga rilevanti provvedendo a:

- definire in modo puntuale l'ordine del giorno circoscrivendolo alla situazione di crisi;
- esporre in apposita relazione i fatti censurabili e le informazioni acquisite;
- allegare la documentazione di supporto (ad esempio, riscontri effettuati, dati e informazioni ricevuti dall'organo di amministrazione o dal revisore legale).

Commento

Nel caso di inerzia dell'organo di amministrazione ovvero qualora il collegio sindacale ritenga inadeguate le misure da quello eventualmente adottate, l'organo di controllo può, ricorrendo i presupposti previsti dalla legge, convocare l'assemblea per informarla dello stato di crisi e del comportamento degli amministratori.



L'assemblea adeguatamente informata dal collegio sindacale potrebbe, dunque, richiedere agli amministratori di adottare provvedimenti funzionali al superamento della crisi ovvero deliberare la revoca degli amministratori.

Al ricorrere dei presupposti di cui agli artt. 2446, 2447 e 2482-ter c.c., l'assemblea può deliberare, altresì, gli opportuni provvedimenti (quali, la riduzione del capitale, la ricapitalizzazione, la trasformazione ovvero lo scioglimento della società). Qualora l'assemblea non adotti opportuni provvedimenti, il collegio sindacale può ricorrere, ove consentito dalla legge, al tribunale ex art. 2409 c.c. al verificarsi dei presupposti che integrino anche le gravi irregolarità gestionali.

Permane, in presenza di cause di scioglimento della società e, in caso di inerzia dell'organo amministrativo, il potere del collegio sindacale di presentare la relativa istanza al tribunale secondo quanto previsto dalla *Norma 10.9*.

Norma 11.3. Vigilanza del collegio sindacale in caso di adozione di un piano volto al risanamento ex art. 67, comma terzo, lett. d), l.f.

Principi

Nel caso in cui la società decida di predisporre un piano di risanamento ai sensi dell'art. 67, comma terzo, lett. d), l.f., il collegio sindacale vigila che il professionista incaricato di attestarne la ragionevolezza sia in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 28, lett. a) e lett. b), l.f. e sia iscritto nel registro dei revisori legali.

Quando la società adotta il piano di risanamento, il collegio sindacale vigila sulla corretta esecuzione del piano da parte degli amministratori .

Riferimenti normativi

Artt. 28, comma 1, lett. a) e lett. b), 67, comma 3, lett. d), l.f.; artt. 2381, 2403, 2403-bis, comma 2, c.c.

Criteri applicativi

Il collegio sindacale prende conoscenza del piano di risanamento pur non essendo tenuto a esprimersi sul merito dello stesso. Esso svolge in ogni caso una funzione di vigilanza che attiene sia alla fase prodromica sia alla fase esecutiva del piano.

Nella fase prodromica, il collegio sindacale accerta che il professionista prescelto dalla società per l'attestazione del piano sia in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla legge.

Durante l'esecuzione del piano è opportuno che il collegio sindacale richieda notizie agli amministratori in relazione al rispetto di contenuti, scadenze e obiettivi ivi indicati.

È, quindi, opportuno che il collegio vigili con particolare attenzione laddove, a seguito di informazioni acquisite dagli amministratori o nel corso dell'attività di vigilanza, rilevi significativi scostamenti rispetto alle previsioni del piano. In tal caso, il collegio sindacale può richiedere chiarimenti all'organo amministrativo e, qualora questi non vengano forniti o risultino insufficienti, può convocare, ricorrendone i presupposti, l'assemblea dei soci al fine di comunicare tali fatti.



Commento

Nella fase prodromica il collegio è chiamato ad accertare la sussistenza dei requisiti di professionalità in capo al soggetto incaricato di attestare la ragionevolezza del piano.

È auspicabile che il collegio sindacale raccomandi il rispetto delle indicazioni contenute nelle “Linee guida per il finanziamento alle imprese in crisi” emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.¹

Dopo l’attestazione e nella fase di esecuzione del piano, il collegio sindacale vigila periodicamente che gli amministratori eseguano le indicazioni del piano.

Appare opportuno, altresì, che il collegio sindacale richieda adeguate informazioni durante l’intero periodo di risanamento previsto dal piano onde verificarne la concreta applicazione e l’effettiva capacità di risolvere la crisi dell’impresa. In particolare, è auspicabile che eventuali rilevanti scostamenti occorsi durante l’esecuzione del piano siano tempestivamente comunicati al collegio sindacale dato che il piano attestato non richiede il consenso di alcuno, né tanto meno un vaglio omologatorio. Sarà, quindi, solo la concreta esecuzione dello stesso a mostrarne le capacità risolutive. Nel caso in cui queste non emergano come tali, infatti, la società dovrà adottare tempestivamente altre misure.

Norma 11.4. Vigilanza del collegio sindacale in caso di accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.f.

Principi

Nel caso in cui la società decida di accedere a un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 182-bis l.f., il collegio sindacale vigila che il professionista incaricato di attestarne l’attuabilità sia in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall’art. 28, lett. a) e lett. b), l.f. e sia iscritto nel registro dei revisori legali.

Dopo l’omologazione da parte del tribunale, il collegio sindacale vigila sulla corretta esecuzione dell’accordo da parte degli amministratori.

Riferimenti normativi

Artt. 28, comma 1, lett. a) e lett. b), 67, comma 3, lett. d), 161, 182-bis l.f.; artt. 2381, 2403, 2403-bis, comma 2, c.c.

Criteri applicativi

Il collegio sindacale prende conoscenza dell’accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato ai sensi dell’art. 182-bis l.f., pur non essendo tenuto a esprimersi sul merito dello stesso. Esso svolge in ogni caso una funzione di vigilanza che attiene sia alla fase prodromica sia alla fase esecutiva dell’accordo.

Nel corso delle trattative fra la società e la percentuale qualificata dei creditori, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 182-bis, comma 6, l.f., il collegio sindacale, previamente informato, è chiamato ad accertare la sussistenza dei requisiti di professionalità in capo al soggetto incaricato di dichiarare che la proposta risulta idonea ad assicurare il regolare pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare.

¹ Tali linee guida sono state emanate nel 2010 dal CNDCEC in collaborazione con l’Università degli Studi di Firenze e Assonime.



Nella fase prodromica all'accordo di ristrutturazione dei debiti il collegio è chiamato ad accertare la sussistenza dei requisiti di professionalità in capo al soggetto incaricato di attestare l'attuabilità dell'accordo.

A seguito dell'omologazione, il collegio sindacale vigila sulla puntuale esecuzione dell'accordo.

È, quindi, opportuno che il collegio richieda informazioni agli amministratori e che, in particolare, vigili laddove, a seguito di informazioni acquisite dagli amministratori o nel corso di ispezioni dell'attività di vigilanza, rilevi significativi scostamenti rispetto alle previsioni dell'accordo. In tal caso, il collegio sindacale può richiedere chiarimenti all'organo amministrativo e, qualora essi non vengano forniti o risultino insufficienti, può convocare, ricorrendone i presupposti, l'assemblea dei soci al fine di comunicare tali circostanze.

Commento

L'attività di vigilanza del collegio sindacale in occasione della conclusione di un accordo di ristrutturazione si intensifica sotto l'aspetto formale, poiché la legge fallimentare formalizza una serie di adempimenti ai fini dell'omologazione da parte del tribunale.

Una volta che l'attuabilità dell'accordo, e quindi la sua idoneità ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei, sia stata attestata dal professionista in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla legge, è opportuno che il collegio sindacale accerti che l'accordo sia depositato presso il tribunale per l'omologazione e depositato presso il registro delle imprese per la pubblicazione.

È, altresì, auspicabile che il collegio sindacale raccomandi il rispetto delle indicazioni contenute nelle "Linee guida per il finanziamento alle imprese in crisi" emanate dal Consiglio Nazionale.

A seguito dell'omologazione, il collegio sindacale vigila, per l'intero periodo preso in considerazione ai fini della ristrutturazione, sul regolare pagamento dei creditori estranei all'accordo e sulla puntuale esecuzione da parte degli amministratori delle soluzioni indicate nell'accordo di ristrutturazione.

Norma 11.5. Vigilanza del collegio in caso di concordato preventivo ex art. 160 l.f.

Principi

Nel caso in cui la società decida di proporre un concordato preventivo ai sensi dell'art. 160 l.f., il collegio sindacale vigila che il professionista incaricato di attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano sia in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 28, lett. a) e lett. b), l.f. e sia iscritto nel registro dei revisori legali.

In caso di ammissione alla procedura di concordato preventivo e anche successivamente alla omologazione, il collegio sindacale continua a svolgere le funzioni ad esso attribuite dalla legge.

Riferimenti normativi

Artt. 28, comma 1, lett. a) e lett. b), 67, 160, 161, 167 e 185 l.f.; art. 2403 c.c.

Criteri applicativi

Qualora la società decida di proporre ricorso per essere ammessa alla procedura di concordato preventivo, il collegio sindacale, pur non essendo tenuto a esprimersi sul merito dello stesso, vigila sul corretto adempimento del piano di concordato. A tal fine, il collegio sindacale prende conoscenza della proposta di concordato preventivo.



Nella fase prodromica, il collegio sindacale è chiamato ad accertare la sussistenza dei requisiti di professionalità in capo al soggetto incaricato di attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano su cui si basa il concordato.

Durante l'esecuzione del concordato preventivo, il collegio sindacale permane nelle sue funzioni e prosegue nella propria attività di vigilanza.

Commento

Relativamente alla relazione predisposta ai sensi dell'art. 161 l.f., va evidenziato che al collegio sindacale spetta esclusivamente la verifica dei requisiti di professionalità dell'attestatore, mentre la verifica della veridicità dei dati aziendali e della fattibilità del piano su cui si basa il concordato preventivo è oggetto della valutazione del professionista attestatore.

È auspicabile che il collegio sindacale raccomandi il rispetto delle indicazioni contenute nelle "Linee guida per il finanziamento alle imprese in crisi" emanate dal Consiglio Nazionale.

Si precisa altresì che, a seguito dell'ammissione alla procedura di concordato e poi successivamente alla omologazione, il collegio sindacale rimane nella pienezza delle sue funzioni che continuerà a svolgere regolarmente. Gli organi nominati nella procedura, infatti, affiancano e non sostituiscono gli organi societari. In questa particolare fase della vita della società si verifica, dunque, la coesistenza tra organi sociali di controllo e organi di nomina giudiziale, vale a dire il commissario giudiziale e il commissario liquidatore, quest'ultimo limitatamente al caso di concordato preventivo che comprenda la *cessio bonorum*.

Sebbene il collegio non sia tenuto a vigilare sull'esecuzione del piano e sull'adempimento del concordato che è attività tipica del commissario giudiziale, esso continua a operare in funzione di vigilanza nell'interesse dei soci e della società ai sensi dell'art. 2403 c.c. In particolare, il collegio esercita i propri poteri di intervento (ad esempio, partecipazione alle riunioni degli organi sociali, atti di ispezione e controllo, convocazione dell'assemblea) e redige la relazione di cui all'art. 2429 c.c.

Quanto al rapporto con il commissario giudiziale è opportuno che il collegio sindacale informi quest'ultimo di eventuali irregolarità riscontrate nella gestione anche al fine di consentire allo stesso la tempestiva informazione al tribunale ai sensi degli artt. 173 e 185 l.f.

Con riferimento all'ipotesi di concordato con *cessio bonorum*, si ritiene che il collegio sindacale non abbia facoltà di sottoporre a vigilanza l'operato del liquidatore giudiziale, funzione che spetta, invece, al tribunale e al commissario giudiziale.

Norma 11.6. Ruolo del collegio sindacale durante il fallimento

Principi

Durante la procedura di fallimento le funzioni del collegio sindacale sono sospese.

Riferimenti normativi

Artt. 118, 124 l.f.

Commento

La dichiarazione di fallimento non produce l'estinzione dell'ente, né la decadenza degli organi sociali. Durante la procedura il collegio sindacale entra in uno stato di quiescenza che determina la



NORME DI COMPORTAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE

sospensione delle proprie funzioni. La procedura fallimentare non produce l'automatica estinzione della società, come si evince dall'art. 118 l.f., a mente del quale il curatore fallimentare nei casi di chiusura della procedura previsti nei numeri 3 e 4 chiede la cancellazione della società dal registro delle imprese, e dall'art. 124 l.f. che riconosce all'impresa fallita, al ricorrere di determinate condizioni, la legittimazione a presentare la proposta di concordato.

Non essendovi coincidenza tra fallimento della società ed estinzione della medesima, si potrebbe verificare che, in presenza di residuo attivo anche a seguito di concordato fallimentare, i soci optino per la ripresa dell'attività con quel patrimonio residuo ovvero procedano a una ricapitalizzazione o anche, infine, deliberino lo scioglimento della società e la nomina dei liquidatori.